

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 23 agosto 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARETOLA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. 267.

Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

Pag. 3

LEGGE 11 agosto 1991, n. 268.

Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale

Pag. 5

LEGGE 11 agosto 1991, n. 269.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva

Pag. 6

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 26 luglio 1991.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta crariale di trascrizione, da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano

Pag. 9

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Farini in provincia di Piacenza. (Ordinanza n. 2162/FPC)

Pag. 10

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di San Marcello in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 2163/FPC)

Pag. 11

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 12

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'istituto professionale statale per il commercio «L. Einaudi» di Pistoia ad accettare una donazione Pag. 20

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 13 agosto 1991. Pag. 21

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1991, valevole per il 2° semestre 1991, che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione Pag. 23

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1991 Pag. 47

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 47

Ministero dell'interno:

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo», in Roma, nonché cambio dell'attuale sua denominazione con quella di «Associazione per la Libera Università internazionale degli studi sociali», brevemente detta «A.L.U.I.S.S.» Pag. 47

Modificazioni allo statuto della «Federazione tra le associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.)», in Roma. Pag. 47

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1991, n. 267.

Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO.

Art. 1.

1. Per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con decreto del Ministro della marina mercantile 15 gennaio 1991, pubblicato sul supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 16 febbraio 1991, è autorizzata la complessiva spesa di lire 287.000 milioni per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 89.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 99.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. Per l'attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 302, è autorizzata la complessiva spesa di lire 8.000 milioni per il triennio 1991-1993 in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1991 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca».

4. All'onere di cui al comma 2 si provvede, quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca» e quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 1991, mediante riduzione della autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27

dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando lo stanziamento relativo al capitolo 8559 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A decorrere dall'anno 1994, per l'attuazione del piano nazionale di cui all'articolo 1 e della legge 28 agosto 1989, n. 302, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Titolo II

RICONVERSIONE DELLE UNITÀ ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTI

Art. 3.

1. Al fine di agevolare la riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, è concesso, per l'anno 1991, ai titolari di licenze di pesca di cui all'articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante, un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto di nuove attrezzature da pesca, con esclusione delle reti a strascico e degli apparecchi turbosoffianti. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre 1991.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì concesso, per l'anno 1991, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa documentata e riconosciuta per l'acquisto delle esche connesse all'uso del palangaro.

3. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono avvalersi delle agevolazioni previste dal piano nazionale della pesca marittima di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dalle normative comunitarie e regionali in materia di pesca.

4. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le associazioni professionali e sindacali dei pescatori a base nazionale, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 15.000 milioni per l'anno 1991, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Pesca marittima, ivi comprese le provvidenze per il fermo biologico della pesca» e quanto a lire 5.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 15, comma 32, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), come rimodulata dalla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.500 milioni, gli stanziamenti relativi al capitolo 8559 e, quanto a lire 3.500 milioni gli stanziamenti relativi al capitolo 8560 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 1 della legge n. 41/1982 (Piano per la nazionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) così recita:

«Art. 1 (*Piano nazionale*). — Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, è elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal CIPE.

Con la stessa procedura sono adottati successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.

Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) gestione razionale delle risorse biologiche dal mare;
- b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale;
- c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato nonché aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali.

d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;

e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo;

f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Per il raggiungimento di tali obiettivi debbono essere realizzati:

1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare;

3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacità produttive del mare;

4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione;

5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooperative e delle associazioni dei produttori;

6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;

7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;

8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra;

9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare;

10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione».

— La legge n. 302/1989 reca: «Disciplina del credito peschereccio di esercizio».

— L'art. 15, comma 32, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) così recita: «32. Per le finalità di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)».

Note all'art. 2:

— Per il titolo della legge n. 302/1989 si veda in nota all'art. 1.

— L'art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, così recita:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

(omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

Nota all'art. 3:

— L'art. 4 della legge n. 41/1982 così recita:

«Art. 4 (*Regolazione dello sforzo di pesca*). — Al fine di regolare lo sforzo di pesca sulla base della consistenza delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile può stabilire, tenuto conto delle indicazioni contenute nella prima parte del piano nazionale della pesca, il numero massimo delle licenze di pesca, suddivise a seconda delle zone di pesca, degli attrezzi utilizzati, delle specie catturabili, della distanza della costa e della potenza dell'apparato motore installato sulla nave.

Si intende per licenza di pesca un documento, rilasciato dal Ministero della marina mercantile, che autorizza la cattura di una o più specie in una o più aree da parte di una nave di caratteristiche determinate con uno o più attrezzi. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.

I permessi di pesca rilasciati ai sensi dell'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sono equiparati alle licenze di pesca in attesa della loro sostituzione con il nuovo documento.

Il Ministro della marina mercantile, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, con proprio decreto:

- a) approva il modello della licenza di pesca;
- b) emana le norme necessarie per la sostituzione presso il Ministero della marina mercantile, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'archivio delle licenze di pesca;
- c) determina i criteri per l'assegnazione delle nuove licenze di pesca qualora le richieste siano superiori alle previsioni di rilascio;
- d) adotta le eventuali misure di riduzione del numero delle licenze oppure di modifica delle zone di pesca, delle specie o delle attrezzature consentite.

Nota all'art. 4:

— Per il testo del comma 32 dell'art. 15 della legge n. 67/1988 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2427):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (VIZZINI) il 28 agosto 1990.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione l'8, 22 maggio 1991 e approvato il 30 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5734):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 18 giugno 1991, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IX commissione il 25 giugno 1991 e approvato il 24 luglio 1991.

91G0308

LEGGE 11 agosto 1991, n. 268.

Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costitui-

scono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali».

2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito.

3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1º gennaio 1992.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, è così formulato:

«Art. 48 (*Determinazione del reddito di lavoro dipendente*). — 1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali.

2. Non concorrono a formare il reddito:

a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale;

b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, purché indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta;

c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purché indicati nel certificato del datore di lavoro;

d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi;

e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65;

f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festività, nonché i sussidi occasionali;

g) i compensi reversibili di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'art. 47.

3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.

4. Le indennità percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Le indennità e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.

5. Le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonché gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 40 per cento.

6. Le indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennità indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.

7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta».

— L'art. 24, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) così recita: «Le regioni, le province e i comuni all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'obbligo di rivalsa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto di contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23».

— L'art. 29, quarto comma, secondo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 così recita: «Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma».

— L'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, così recita:

«1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

(omissis);

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2935):

Presentato dal sen. MANCINO ed altri il 25 luglio 1991.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 26 luglio 1991, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 31 luglio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5904):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 1º agosto 1991.

91C0309

LEGGE 11 agosto 1991, n. 269.

Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è inserito il seguente:

«1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;».

Art. 2.

1. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;».

Art. 3.

1. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;».

2. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata.

Art. 5.

1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come aggiunti dal comma 4 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono sostituiti dai seguenti:

«Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali».

Art. 6.

1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«Coloro che fruiscono del titolo al ritardo sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo».

Art. 7.

1. All'articolo 100, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di *handicap* che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;».

Art. 8.

1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge 2 maggio 1984, n. 111, è abrogato.

2. Al primo comma dell'art. 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria».

Art. 10.

1. I portatori di *handicap* gravi, che risultino dichiarati tali dalla competente unità sanitaria locale, hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva), come modificato dagli articoli 7 e 11 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 22. — In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovano in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva:

1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;

1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;

2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;

3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;

4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;

6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

7) vedovo o celibe con prole;

8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;

10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa può, verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa può non inserire nei manifesti di chiamata alla leva uno o più dei titoli elencati al primo comma.

Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma.

I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, considerando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa.

L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali».

Nota agli articoli 2 e 3:

— Per il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 191/1975 si veda in nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Per il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 191/1975 si veda in nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 834/1981 reca: «Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533».

— Si trascrive il testo dell'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), come sostituito dal comma 1 dell'art. 7 della legge n. 958/1986, poi modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 100. — In occasione della chiamata alle armi di ogni classe di leva, qualora si prevedano eccedenze rispetto al fabbisogno quantitativo e qualitativo del personale da incorporare, sono fissati, con decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i criteri per la individuazione degli arruolati che il Ministro della difesa ha facoltà di dispensare dal servizio di leva.

Il decreto ministeriale, di cui al precedente comma, deve comunque prevedere che, fatte salve le esigenze delle Forze armate, la dispensa possa essere concessa agli arruolati che si trovino, in ordine di priorità decrescente, in una delle seguenti posizioni:

a) unico figlio convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) (abrogata);

c) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se costituita in forma societaria, o del mantenimento e del sostegno della famiglia, quando si tratti di unico produttore di reddito, purché nell'impresa o nella famiglia non vi siano altri familiari, compresi tra i diciotto e i sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

d) accertate difficoltà economiche o familiari;

e) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale, secondo quanto previsto da apposito regolamento approvato con decreto ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Ministro della difesa adotta provvedimenti di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo in favore dei giovani alle armi per situazioni, dimostrate successivamente alla loro incorporazione o non fatte valere in tempo utile, di fatto però riconducibili alle norme previste dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958».

Nota all'art. 5:

Per il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 191/1975 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 21 della legge n. 191/1975, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 21. — Il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa con il termine degli studi, salvo il disposto dei precedenti articoli 17 e 18, ovvero con l'abbandono definitivo di essi; cessa poi in ogni caso al compimento dell'età prescritta dal primo comma del precedente art. 19 e dall'art. 20.

Coloro che fruiscono del titolo al ritorno sono chiamati a rispondere dell'obbligo del servizio alle armi entro un anno dalla cessazione del titolo medesimo».

Note all'art. 7:

— Per il testo vigente dell'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 si veda in nota all'art. 4.

— Per il titolo del D.P.R. n. 834/1981 si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Per il testo vigente dell'art. 100 del D.P.R. n. 237/1964 si veda in nota all'art. 4.

Note all'art. 9:

— L'art. 9 della legge n. 111/1984 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834) era così formulato:

«Art. 9. (*Esonero dal servizio militare*). — L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio».

— Per il testo vigente dell'art. 22 della legge n. 191/1975 si veda in nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1709):

Presentato dal Ministro della difesa (ZANONE) il 19 ottobre 1987.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede legislativa, il 3 dicembre 1987.

Esaminato dalla IV commissione il 27 aprile 1988; 7, 15, 21, 22 febbraio 1990; 1°, 14 marzo 1990, e approvato l'11 aprile 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2265):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 15 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 27 giugno 1990, 26 luglio 1990, 20 settembre 1990, e approvato, con modificazioni, il 26 settembre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 1709/B):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, l'8 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I e XII.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, il 22 novembre 1990; 6 febbraio 1991; 7, 19 marzo 1991.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 16 luglio 1991.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, e approvato, con modificazioni, il 18 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2265/B):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 26 luglio 1991.

Esaminato dalla 4ª commissione e approvato il 1° agosto 1991.

91G0310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1991.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione, da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, cap. 1236,

dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto che l'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, stabilisce che:

a) le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonché di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione;

b) le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine è elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere;

c) per l'omissione delle richieste di formalità entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di

trascrizione dovuta da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni suddette comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello della avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alla normativa in materia di registro, in quanto compatibile;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Avuto presente, a tale riguardo, l'accordo intercorso tra il Ministero delle finanze e il Ministero di grazia e giustizia, in forza del quale ogni interruzione del servizio dipendente da motivi di forza maggiore deve essere segnalata, su iniziativa dei rispettivi pubblici registri automobilistici, al procuratore generale della Repubblica, che confermando l'evento interruttivo, ne darà comunicazione al Ministero delle finanze, per la emissione di un decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, ricadenti sotto tale data, per i quali l'obbligo tributario deve essere assolto, comunque, entro il giorno successivo alla cessazione della causa ostativa;

Atteso che il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano, con nota 16 aprile 1991, ha segnalato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano per astensione dal lavoro del personale nel giorno 12 aprile 1991 e conseguentemente il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Viene accertata, nel giorno 12 aprile 1991, la mancata riscossione dell'imposta erariale di trascrizione per le formalità che andavano eseguite entro tale data nonché il mancato versamento all'erario della imposta da effettuarsi nello stesso termine, presso gli uffici del pubblico registro automobilistico di Milano.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3751

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Farini in provincia di Piacenza. (Ordinanza n. 2162/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze dei verbali di sopralluogo, effettuato il 10 maggio 1991 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo imminente per la pubblica incolumità causata da un movimento franoso in rapida evoluzione in località «Sassi Neri» con possibilità di occlusione completa dell'alveo del torrente Nure;

Vista la nota n. 1639 in data 11 maggio 1991 con la quale il sindaco di Farini sottolinea l'estrema gravità della situazione della frana e sollecita l'intervento conseguente;

Vista la nota n. 3832/Pres. in data 14 giugno 1991 con la quale la regione Emilia-Romagna trasmette il progetto di intervento di consolidamento della frana in località «Sassi Neri» nel comune di Farini per un importo di L. 3.100.000.000;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione delle più immediate opere di consolidamento per un importo valutato in lire 2.000 milioni, al fine di eliminare il più imminente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa la regione Emilia-Romagna è autorizzata all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico in zona «Sassi Neri» in comune di Farini.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione della regione Emilia-Romagna la somma di L. 2.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione la regione Emilia-Romagna può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3796

ORDINANZA 9 agosto 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di San Marcello in provincia di Ancona. (Ordinanza n. 2163/FPC).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione, prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo, effettuato il 21 dicembre 1990 ai sensi dell'art. 1 del su citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, dal quale si rileva una situazione di pericolo incombente per la pubblica incolumità causata da un vasto dissesto idrogeologico adiacente all'abitato, che ha determinato lesioni ad edifici ed interessa, altresì, il serbatoio pensile dell'acquedotto comunale;

Vista la nota n. 2002 in data 16 giugno 1991 con la quale il sindaco di San Marcello trasmette il progetto di massima dell'intervento di consolidamento del dissesto per l'importo di L. 5.500.000.000, nonché uno stralcio di tale progetto per lavori di urgenza per l'importo di L. 1.000.000.000;

Ravvisata la necessità, in considerazione dei limitati fondi disponibili, di consentire, con urgenza, l'effettuazione delle più immediate opere indicate nel su indicato stralcio, al fine di eliminare il più incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa, il comune di San Marcello è autorizzato all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico nella zona adiacente al centro abitato.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione del comune di San Marcello la somma di L. 1.000.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento emessi, secondo le norme in vigore, dal comune.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di San Marcello può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3797

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità produttive operanti nell'ambito del cantiere della ex Centrale elettronucleare di Montalto di Castro (Viterbo), delle ditte di cui all'elenco citato in preambolo, in forza alla data dell'8 febbraio 1988, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale del 1° luglio 1990 al 30 settembre 1990.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.r.l. Zucchet industria chimica italiana*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° agosto 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no in concordato preventivo.
- 2) *S.p.a. Ilme*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pontinia (Latina):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 5 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: sì.
- 3) *S.p.a. Hilme* già *Ilme S.p.a.*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina) (limitatamente ai dipendenti già in forza all'Ilme S.p.a.):
periodo: dal 6 luglio 1990 al 4 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: sì.

- 4) *Soc. T.S.C. - Tirrenna compagnia d'interni*, con sede in Sabaudia (Latina) e stabilimento di Sabaudia (Latina):
periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
- 5) *S.r.l. Valdaniene*, con sede in Roma e stabilimento di Subiaco (Roma):
periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 novembre 1990: dall'8 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.r.l. Calzaturificio Pempinello*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 25 marzo 1991 al 26 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1988 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
- 2) *S.p.a. I.C.I. Sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma) e di Giugliano in Campania (Napoli):
periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

- 3) *S.n.c. Dante Lorenzo Canepa*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

- 4) *S.r.l. Calaturificio Fcni*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 5) *S.r.l. Deric*, con sede in Boscotrecase (Napoli) e stabilimento di Boscotrecase (Napoli):

periodo: dal 6 agosto 1989 al 4 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

- 6) *S.a.s. Samba*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 ottobre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 7) *S.r.l. Offset meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale (articoli 35 e 37, legge n. 416/81) - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.r.l. P.V. Meccanica*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 maggio 1991 all'11 novembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 2) *S.p.a. S.T.S.*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 maggio 1991 all'11 novembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 3) *S.p.a. Omcav*, con sede in Atessa (Chieti) e stabilimento di Atessa (Chieti):

periodo: dal 13 maggio 1991 all'11 novembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 novembre 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dall'11 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 4) *S.p.a. Sicilmontaggi*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

- 5) *S.p.a. Sicilmontaggi*, con sede in Siracusa e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 31 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
in concordato preventivo.

- 2) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 1° giugno 1990 al 1° dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 3) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
prima concessione: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 4) *S.p.a. Cousin italiana*, con sede in Ospedaletto di Pisa (Pisa) e stabilimento di Ospedaletto di Pisa (Pisa):

periodo: dal 16 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 20 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

- 5) *S.r.l. Segherie toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 6) *S.p.a. C.I.M.E.*, con sede in Milano e stabilimento c/o C.T.F. ENEL di Piombino (Livorno):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 26 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

- 7) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

- 8) *S.r.l. New Style*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo:
 periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 ottobre 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 ottobre 1989;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 9) *S.r.l. Cioni*, con sede in Cortona (Arezzo) e stabilimento di Cortona (Arezzo):
 periodo: dal 28 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 26 aprile 1990;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.
- 10) *S.p.a. La Magona d'Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Piombino (Livorno):
 periodo: dal 28 maggio 1990 al 25 novembre 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
 prima concessione: dal 28 maggio 1990;
 pagamento diretto: no.
- 11) *S.p.a. La Magona d'Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Piombino (Livorno):
 periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1990;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
 prima concessione: dal 28 maggio 1990;
 pagamento diretto: no.
- 12) *S.r.l. Grazianofil*, con sede in Agliana (Pistoia) e stabilimento di Agliana (Pistoia):
 periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
 primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'11 luglio 1990;
 pagamento diretto: sì;
 contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

- 1) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
 periodo: dal 1° settembre 1986 al 28 febbraio 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
 pagamento diretto: sì;
 art. 21, quinto comma, lettera a) e b) della legge n. 675/77.
- 2) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
 periodo: dal 1° marzo 1987 al 29 marzo 1987;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
 pagamento diretto: sì;
 art. 21, quinto comma, lettera a) e b) della legge n. 675/77.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comuni finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la

corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco a ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 settembre 1991:

- 1) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 21 novembre 1980 o entro tre mesi da tale data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 19 dicembre 1980.
- 2) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 novembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 6 maggio 1982.
- 3) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 11 aprile 1986.
- 4) Area del comune di Napoli-Capodichino. — Completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione e ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino; lavoratori sospesi dal 1° novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 2 maggio 1985.
- 5) Area industriale Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 19 aprile 1983.
- 6) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 20 dicembre 1983.
- 7) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 5 maggio 1984.
- 8) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 9 aprile 1985.
- 9) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
 legge n. 169/1991;
 proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
 primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

- 10) Area del comune di Napoli-Bagnoli. - Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.
- 11) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). -- Costruzione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli; lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 luglio 1986.
- 12) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). -- Imprese impegnate nella realizzazione del «Nuovo ospedale civile S. Maria delle Grazie» in località La Schiana di Pozzuoli (Napoli); lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988.
- 13) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). -- Costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 29 ottobre 1983.
- 14) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). -- Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS/45B per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 1° ottobre 1984.
- 15) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). Realizzazione dell'asse viario progetto SAI/NA 306/5; lavoratori disponibili dal 13 settembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1984.
- 16) Area dei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli). Realizzazione dell'asse viario progetto SAI NA 306/5; lavoratori sospesi dal 9 luglio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 29 aprile 1985.
- 17) Area del comune di Valenzano (Bari). -- Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche, lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.
- 18) Area del comune di Napoli-Secondigliano. Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503 N. 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez, sospesi dal 7 maggio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 1° ottobre 1984.
- 19) Area del comune di Napoli-Secondigliano. -- Costruzione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503 N. 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 20 aprile 1985.
- 20) Area del comune di Napoli-Secondigliano. -- Realizzazione di 1179 alloggi popolari nei lotti L ed M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetti 503 N. 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 1° giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.
- 21) Area del comune di Napoli. -- Realizzazione del progetto 020491, relativo all'opera pubblica «costruzione di 171 alloggi in Secondigliano (Napoli), comparto V, ai sensi della legge n. 60/63 nell'ambito del piano urbanistico 167 di Secondigliano per conto dell'IACP»; lavoratori sospesi dal 9 dicembre 1985 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986.
- 22) Area del comune di Napoli - zone di S. Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. -- Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del Golfo di Napoli, progetto speciale PS3 2 realizzazione del I lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data.
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 16 febbraio 1985.
- 23) Area del comune di Napoli. -- Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 luglio 1985.
- 24) Area del comune di Napoli. -- Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.
- 25) Area del comune di Napoli. -- Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 6 marzo 1987.
- 26) Area del comune di Napoli. -- Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie, di cui al programma finanziato dal commissariato straordinario di Governo, sindaco di Napoli, titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 4 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.

- 27) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, titolo VIII della legge n. 219/81; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.
- 28) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della costruenda nuova centrale di sollevamento di Capodimonte-Scudillo nonché per il trasferimento della intera portata del Serino al serbatoio di S. Giacomo dei Capri, finanziati dal comune di Napoli, sospesi dal 19 gennaio 1985 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.
- 29) Area del comune di Salerno. — Realizzazione del programma straordinaria di edilizia residenziale, lotto F per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/81 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.
- 30) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro (Benevento), progetto speciale PS 29/20; lavoratori sospesi dal 29 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 14 gennaio 1986.
- 31) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione del «serbatoio di Campolattaro progetto PS29/20» finanziato dalla ex Casmez lavoratori disponibili dal 6 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
- 32) Area dei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento). — Realizzazione del serbatoio di Campolattaro, progetto PS 29/20 finanziata dagli «Interventi straordinari per il Mezzogiorno»; lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1987 o entro dieci mesi dalla predetta data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.
- 33) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'opera pubblica della nuova sede della facoltà di scienze naturali, matematica, fisica, e di economia e commercio in Monte S. Angelo (Napoli); lavoratori sospesi dal 20 giugno 1985 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 14 gennaio 1986.
- 34) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova Università in Monte S. Angelo, finanziata dall'Università degli studi di Napoli; lavoratori sospesi dal 25 settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.
- 35) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione della «Nuova Università degli studi di Napoli in S. Angelo, facoltà di scienze naturali, matematiche, fisiche ed economia e commercio» finanziata dall'Università degli studi di Napoli. Lavoratori disponibili dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 dicembre 1989.
- 36) Area del comune di Frattamaggiore (Napoli). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «distribuzione e costruzione della rete di gas metano», resisi disponibili dal 18 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986.
- 37) Area dei comuni di Caivano e Acerra (Napoli) e Orta di Atella (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica PS 3/144, impianto di depurazione di Napoli Nord e rete di collettori, finanziata dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 30 novembre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 13 maggio 1986.
- 38) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nell'opera pubblica progetto PS3/145C, ristrutturazione dei canali Sbauzone ed Arenaccia nell'area portuale di Napoli, resisi disponibili dal 28 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.
- 39) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Lavoratori occupati imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi e di un prefabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziata dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 10 agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 12 agosto 1986.
- 40) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «costruzione di 174 alloggi ed un fabbricato per opere sociali» in località Monteruscello, finanziato dall'IACP; lavoratori resisi disponibili dal 1° giugno 1987 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988.
- 41) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione di una scuola media composta di 24 aule ordinarie, 4 aule speciali, un'aula magna, 2 palestre coperte, un campo di pallacanestro all'aperto in via Cinzia; lavoratori resisi disponibili dal 23 gennaio 1986 al 6 ottobre 1987:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 marzo 1988.
- 42) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «Potenziamento squadra rialzo di Napoli Centrale», finanziata dal Ministero dei trasporti; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
- legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986.

- 43) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
- 44) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello-Pozzuoli, finanziato dalla protezione civile, legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale opera data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
- 45) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno II lotto, I stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
- 46) Area dei comuni di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «variante della s.s. n. 268 del Vesuvio» agli abitati di Ottaviano e S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), III lotto, finanziati dall'ANAS in app., art. 12 della legge n. 1/1978, resisi disponibili dal 16 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
- 47) Crisi occupazionale area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione del 3° Centro polifunzionale rione Traiano - Soccavo (Napoli) finanziato dal comune di Napoli, resisi disponibili dal 23 luglio 1986 o entro dodici mesi della predetta data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 giugno 1987.
- 48) Area del comprensorio di Sele Diano Cilento - comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadaspide, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino tutti in provincia di Salerno; lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 marzo 1988.
- 49) Area del comune di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione del mercato ittico di Salerno, finanziamenti della camera di commercio, resisi disponibili dal 3 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 marzo 1988.
- 50) Area della provincia di Messina. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo, resisi disponibili dal 26 marzo 1987 al 31 dicembre 1987:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.
- 51) Area della provincia di Messina. — Realizzazione del raddoppio del binario ferroviario Messina-Palermo; lavoratori disponibili dal 1° gennaio 1988 o entro dieci mesi:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989.
- 52) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale di Napoli e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e B.E.I. e resisi disponibili dal 4 aprile 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988.
- 53) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato, in parte, con fondi F.I.O. - F.E.R.S. e mutuo B.E.I.; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 5 marzo 1990.
- 54) Area del comune di Napoli. — Realizzazione dell'impianto di depurazione di Napoli-Est e rete di collettori in località Ponticelli (Napoli), progetto PS3/145, finanziata dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori resisi o che si renderanno disponibili dal 13 dicembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.
- 55) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 300 alloggi e relative infrastrutture in Secondigliano (Napoli), con finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 30 settembre 1987 o entro otto mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.
- 56) Area del comune di Napoli. — Realizzazione della nuova caserma VV.FF. in via Poggioreale, Napoli, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici ex legge n. 843/78; lavoratori sospesi dal 30 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 7 luglio 1988.
- 57) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino alle aree di sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro. Progetto SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.
- 58) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione della nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.
- 59) Area dei comuni di Napoli, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Ercolano e Torre Annunziata (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della «costruzione rete gas metano», finanziati ai sensi della legge n. 784/80 e fondi FERS; lavoratori disponibili dal 1° giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.

60) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno e rete di collettori, progetto PS3/120, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 28 novembre 1988:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989.

61) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione della variante esterna dell'abitato di Castellammare, I lotto, dal casello autostradale NA-SA al km 9+700; lavoratori resisi disponibili dal 14 dicembre 1988:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989.

62) Area industriale del comune di Battipaglia (Salerno). — Completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 1° aprile 1978.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 settembre 1991:

1) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 23 marzo 1981.

2) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 29 novembre 1982.

3) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 22 giugno 1983.

4) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 13 aprile 1984.

5) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del Golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 26 novembre 1984.

6) Area industriale comune di Acerra (Napoli). — Aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione stradale del raccordo perimetrale di Pomigliano d'Arco (Napoli), al pendolo dell'asse di supporto in località Spinello di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 7 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 4 gennaio 1983.

7) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 3 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 luglio 1985.

8) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1985.

9) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 30 dicembre 1986.

10) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Aziende impegnate nella costruzione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione in località Monteruscello, finanziata dal Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 12 settembre 1989.

11) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. n. 145, I lotto, II stralcio; lavoratori sospesi dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 novembre 1985.

12) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. n. 145, I lotto, I stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 19 maggio 1988.

13) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del comando di legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 31 luglio 1986.

- 14) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento di 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento della legge n. 457/1978, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986.
- 15) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dallo I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 9 novembre 1988.
- 16) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 6 novembre 1986.
- 17) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione della «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dalla ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 19 gennaio 1990.
- 18) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziate dal Ministro della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 15 marzo 1988.
- 19) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 16 dicembre 1988.
- 20) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e I stralcio, appaltata dall'I.A.C.P. di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/1971; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1988.
- 21) Area del comune di Napoli. — Costruzione della nuova barriera Napoli-Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.
- 22) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, San Valentino Torio, e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 11 aprile 1989.
- 23) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo all'ingrosso finanziato dalla Cassa depositi e prestiti ed in parte dalla legge n. 219/1981; lavoratori resisi disponibili dal 24 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989.
- 24) Area del comune di Monte di Procida (Napoli). — Imprese impegnate nella realizzazione di 82 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazioni esterne, finanziate dal Ministro della protezione civile; lavoratori disponibili dal 14 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 169/1991;
proroga dal 1° maggio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale: 8 agosto 1989.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
- Con decreto ministeriale 8 luglio 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:
- 1) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì;
il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11613 del 10 maggio 1991.
 - 2) *S.p.a. Sisma*, con sede in Milano e stabilimento di Villadossola (Novara):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.
 - 3) *S.p.a. Patriarca*, con sede in Reana del Rojale (Udine) e stabilimenti di Attimis (Udine) e di Reana del Rojale (Udine):
periodo: dal 29 aprile 1991 al 29 ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 ottobre 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 ottobre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
 - 4) *S.p.a. Galante*, con sede in Campomorone (Genova) e stabilimento di Campomorone (Genova):
periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.
 - 5) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Bari:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: sì.
 - 6) *S.p.a. Barberis cantieri*, con sede in Muggiano di Lerici (La Spezia) e stabilimenti di Muggiano di Lerici (La Spezia) e di Piano di Vezzano Ligure, loc. Vedesella (La Spezia):
periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° novembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.

- 7) *S.p.a. Cantieri navali del Golfo*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
 periodo: dal 25 marzo 1991 al 30 giugno 1991;
 causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 6 agosto 1990; dal 25 settembre 1989;
 pagamento diretto: si.
- 8) *S.r.l. De.Co.Mar. - Demolizioni costruzioni marittime*, con sede in La Spezia e stabilimento di La Spezia:
 periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
 causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991,
 primo decreto ministeriale 3 aprile 1991 dal 15 ottobre 1990;
 pagamento diretto: si.
- 9) *S.r.l. Cite Ottavio Cimarosti*, con sede in S. Margherita Ligure (Genova) e stabilimento di Ne' (Genova):
 periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991 (ultima proroga);
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
 primo decreto ministeriale 6 aprile 1989; dal 6 ottobre 1988;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 10) *S.p.a. Italsider*, con sede in Genova e unità nazionali:
 periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 6 aprile 1989; dal 28 marzo 1988;
 pagamento diretto: si.
- 11) *S.r.l. Meccanizzazione industriale*, con sede in Pieve Emanuele, frazione Fizzonasco (Milano) e stabilimento di Pieve Emanuele, frazione Fizzonasco (Milano):
 periodo: dal 25 febbraio 1991 all'11 agosto 1991 (ultima proroga);
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 agosto 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
 primo decreto ministeriale 6 aprile 1989; dal 1° settembre 1988;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 12) *S.p.a. Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
 periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991; dal 19 febbraio 1990;
 pagamento diretto: no;
 il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11667/19 del 18 giugno 1991.
- 13) *S.p.a. Telcer telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
 periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 aprile 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
 primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990; dal 10 maggio 1989;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 14) *S.p.a. Pagnucco*, con sede in Arzene (Pordenone) e stabilimento di Arzene (Pordenone):
 periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
 primo decreto ministeriale 3 aprile 1991; dal 17 settembre 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no - in conc. prev. dall'11 ottobre 1990.
- 15) *S.r.l. Adda telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Cassano d'Adda (Milano):
 periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
 primo decreto ministeriale 26 marzo 1990; dal 24 novembre 1989;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 16) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):
 periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
 primo decreto ministeriale 17 luglio 1990; dal 1° aprile 1988;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 17) *S.r.l. Cripe*, con sede in Massalengo (Milano) e stabilimento di Massalengo (Milano):
 periodo: dal 25 marzo 1991 al 1° aprile 1991 (ultima proroga);
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° aprile 1988 - CIPI 28 giugno 1990;
 primo decreto ministeriale 17 luglio 1990; dal 1° aprile 1988;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 18) *S.c.a.r.l. Alleanza italiana cooperative agricole - A.I.C.A.*, con sede in Bologna, stabilimento di Bologna e uffici di Palermo:
 periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990; dal 1° agosto 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no - in liquidazione coatta amministrativa
- 19) *S.p.a. Bonati e Scalenghe*, con sede in Busalla (Genova) e stabilimento di Busalla (Genova):
 periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 aprile 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
 primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990; dal 12 aprile 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 20) *S.p.a. Cavicchi* con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna) e stabilimento di Cadriano di Granarolo (Bologna):
 periodo: dal 14 aprile 1991 al 12 ottobre 1991;
 causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
 primo decreto ministeriale 10 maggio 1991; dal 13 ottobre 1990;
 pagamento diretto: si;
 contributo addizionale: no.
- 21) *S.p.a. Grande distribuzione avanzata - G.Di.A.* con sede in Milano e uffici in provincia di Milano:
 periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
 causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
 primo decreto ministeriale 18 giugno 1991 dal 1° ottobre 1990;
 pagamento diretto: no.
- L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati; là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A3783

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'istituto professionale statale per il commercio
«L. Einaudi» di Pistoia ad accettare una donazione**

Con decreto del prefetto di Pistoia prot. n. 4388/1 Sett.a 1987/13 del 9 maggio 1988, l'istituto professionale statale per il commercio «L. Einaudi» di Pistoia è stato autorizzato ad accettare la donazione, consistente in due statue in bronzo, disposta dalla prof.ssa Guerrieri Lombardini M. Cristina.

91A3767

MINISTERO DEL TESORO

N. 157

Corso dei cambi del 13 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1295,100	1295,100	1294,800	1295,100	1295,100	1295,100	1294,840	1295,100	1295,100	1295,100
E.C.U.	1537,550	1537,550	1537 —	1537,550	1537,550	1537,550	1537,500	1537,550	1537,550	1537,550
Marco tedesco	750,200	750,200	750,500	750,200	750,200	750,200	750,150	750,200	750,200	750,200
Franco francese	220,490	220,490	220,500	220,490	220,490	220,490	220,470	220,490	220,490	220,490
Lira sterlina	2196,150	2196,150	2194 —	2196,150	2196,150	2196,150	2196,100	2196,150	2196,150	2196,150
Fiorino olandese	665,330	665,330	666 —	665,330	665,330	665,330	665,350	665,330	665,330	665,330
Franco belga	36,405	36,405	36,400	36,405	36,405	36,405	36,397	36,405	36,405	36,400
Peseta spagnola	11,962	11,962	11,980	11,962	11,962	11,962	11,963	11,962	11,962	11,960
Corona danese	193,770	193,770	193,500	193,770	193,770	193,770	193,780	193,770	193,770	193,770
Lira irlandese	2004,300	2004,300	2004 —	2004,300	2004,300	2004,300	2005,300	2004,300	2004,300	—
Dracma greca	6,785	6,785	6,780	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	6,785	—
Escudo portoghese	8,724	8,724	8,700	8,724	8,724	8,724	8,725	8,724	8,724	8,720
Dollaro canadese	1130,400	1130,400	1130 —	1130,400	1130,400	1130,400	1130,500	1130,400	1130,400	1130,400
Yen giapponese	9,495	9,495	9,490	9,495	9,495	9,495	9,496	9,495	9,495	9,490
Franco svizzero	858,500	858,500	857,700	858,500	858,500	858,500	858,800	858,500	858,500	858,500
Scellino austriaco	106,610	106,610	106,400	106,610	106,610	106,610	106,620	106,610	106,610	106,610
Corona norvegese	191,750	191,750	191,500	191,750	191,750	191,750	191,650	191,750	191,750	191,750
Corona svedese	206,360	206,360	205,500	206,360	206,360	206,360	206,290	206,360	206,360	206,360
Marco finlandese	308,310	308,310	308,500	308,310	308,310	308,310	308,450	308,310	308,310	—
Dollaro australiano	1017,600	1017,600	1013 —	1017,600	1017,600	1017,600	1016,700	1017,600	1017,600	1017,600

Media dei titoli del 13 agosto 1991

Rendita 5% 1935	66,050	Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92 . .	99,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,500	» » » 8,75% 18- 6-1987/93 . .	95,850
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,800	» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500	» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	94,850
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,550	» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	113,250
» » » 21- 4-1987/94	85,425	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	101,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,975	» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,000
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,175	» » » TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100 —	» » » Ind. 1- 9-1984/91	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075	» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,925	» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —	» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,925	» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,975	» » » » 1- 2-1985/92	100,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775	» » » » 18- 4-1986/92	100,650
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,725	» » » » 19- 5-1986/92	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,575	» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,550	» » » » 19- 8-1987/92	100,500
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,325	» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/94	99,375	» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,200	» » » » 1- 1-1988/93	100 —
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,425		
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,925		
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,375		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988 93	99,990	Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,725	
» » » »	1- 3-1988 93	99,975	» » »	11,50%	21-12-1991	99,850	
» » » »	1- 4-1988 93	100,050	» » »	9,25%	1- 1-1992	99,300	
» » » »	1- 5-1988/93	100,475	» » »	9,25%	1- 2-1992	99,075	
» » » »	1- 6-1988 93	100,475	» » »	11,00%	1- 2-1992	99,400	
» » » »	18- 6-1986 93	100,050	» » »	9,15%	1- 3-1992	98,850	
» » » »	1- 7-1988 93	100,450	» » »	12,50%	17- 3-1992	100 -	
» » » »	17- 7-1986 93	99,700	» » »	9,15%	1- 4-1992	99,650	
» » » »	1- 8-1988 93	100,400	» » »	11,00%	1- 4-1992	99,050	
» » » »	19- 8-1986 93	99,475	» » »	12,50%	1- 4-1992	99,925	
» » » »	1- 9-1988 93	100,225	» » »	12,50%	1- 4-1990 92	99,925	
» » » »	18- 9-1986 93	99,250	» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925	
» » » »	1-10-1988 93	100,375	» » »	9,15%	1- 5-1992	99,600	
» » » »	20-10-1986 93	99,450	» » »	11,00%	1- 5-1992	99 -	
» » » »	1-11-1988 93	100,375	» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925	
» » » »	18-11-1987 93	99,575	» » »	12,50%	17- 5-1992	99,925	
» » » »	19-12-1986 93	100 -	» » »	9,15%	1- 6-1992	98,925	
» » » »	1- 1-1989 94	100,175	» » »	10,50%	1- 7-1992	99,825	
» » » »	1- 2-1989 94	100,250	» » »	11,50%	1- 7-1992	99,550	
» » » »	1- 3-1989 94	100,175	» » »	11,50%	1- 8-1992	99,375	
» » » »	15- 3-1989 94	100,150	» » »	12,50%	1- 9-1992	100,150	
» » » »	1- 4-1989 94	100,225	» » »	12,50%	1-10-1992	100,100	
» » » »	1- 9-1988 94	99,750	» » »	12,50%	1- 2-1993	100,225	
» » » »	1-10-1987 94	99,250	» » »	12,50%	1- 7-1993	100 -	
» » » »	1-11-1989 94	99,800	» » »	12,50%	1- 8-1993	100,100	
» » » »	1- 1-1990 95	99,250	» » »	12,50%	1- 9-1993	99,550	
» » » »	1- 2-1985 95	100,100	» » »	12,50%	1-10-1993	99,475	
» » » »	1- 3-1985 95	98,775	» » »	12,50%	1-11-1993	99,625	
» » » »	1- 3-1990 95	98,975	» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,675	
» » » »	1- 4-1985 95	98,775	» » »	12,50%	17-11-1993	99,600	
» » » »	1- 5-1985 95	98,750	» » »	12,50%	1-12-1993	99,400	
» » » »	1- 5-1990 95	99,325	» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,425	
» » » »	1- 6-1985 95	98,650	» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,225	
» » » »	1- 7-1985 95	99,125	» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,475	
» » » »	1- 7-1990 95	99,500	» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,125	
» » » »	1- 8-1985 95	98,800	» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,075	
» » » »	1- 9-1985 95	98,425	» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,100	
» » » »	1- 9-1990 95	98,875	» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,025	
» » » »	1-10-1985 95	98,700	» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,925	
» » » »	1-10-1990/95	99,100	» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,750	
» » » »	1-11-1985 95	99,100	» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,050	
» » » »	1-11-1990 95	99,150	» » »	12,50%	1- 6-1990 97	97,900	
» » » »	1-12-1985 95	99,175	» » »	12,50%	16- 6-1990 97	97,675	
» » » »	1-12-1990 95	99,175	» » »	12,50%	1-11-1990 97	97,400	
» » » »	1- 1-1986 96	99,175	» » »	12,50%	1- 1-1991 98	97,400	
» » » »	1- 1-1986 96 II	99	Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987 91	8,75%	99,525	
» » » »	1- 1-1991/96	98,900	» » »	» »	21- 3-1988 92	8,50%	97,925
» » » »	1- 2-1986 96	99,175	» » »	» »	26- 4-1988 92	8,50%	98,175
» » » »	1- 2-1991/96	98,575	» » »	» »	25- 5-1988 92	8,50%	97,875
» » » »	1- 3-1986 96	99,475	» » »	» »	22-11-1984 92	10,50%	101,375
» » » »	1- 4-1986 96	99,675	» » »	» »	22- 2-1985 93	9,60%	100,425
» » » »	1- 5-1986 96	99,550	» » »	» »	15- 4-1985 93	9,75%	100,175
» » » »	1- 6-1986 96	99,500	» » »	» »	22- 7-1985 93	9,00%	99,750
» » » »	1- 7-1986 96	99,050	» » »	» »	25- 7-1988 93	8,75%	99,275
» » » »	1- 8-1986 96	98,625	» » »	» »	28- 9-1988 93	8,75%	96,025
» » » »	1- 9-1986 96	98,475	» » »	» »	26-10-1988 93	8,65%	95,575
» » » »	1-10-1986/96	97,450	» » »	» »	22-11-1985 93	8,75%	98,925
» » » »	1-11-1986/96	97,475	» » »	» »	28-11-1988 93	8,50%	99,525
» » » »	1-12-1986/96	97,475	» » »	» »	28-12-1988 93	8,75%	95,850
» » » »	1- 1-1987 97	97,550	» » »	» »	21- 2-1986 94	8,75%	98,475
» » » »	1- 2-1987 97	97,550	» » »	» »	25- 3-1987 94	7,75%	94,825
» » » »	18- 2-1987 97	97,550	» » »	» »	19- 4-1989 94	9,90%	98,525
» » » »	1- 3-1987 97	98,075	» » »	» »	26- 5-1986 94	6,90%	94,025
» » » »	1- 4-1987 97	98,100	» » »	» »	26- 7-1989 94	9,65%	100,675
» » » »	1- 5-1987 97	98,175	» » »	» »	30- 8-1989 94	9,65%	98,825
» » » »	1- 6-1987 97	98,250	» » »	» »	26-10-1989 94	10,15%	98,425
» » » »	1- 7-1987 97	98,150	» » »	» »	22-11-1989 94	10,70%	99,925
» » » »	1- 8-1987 97	98,850	» » »	» »	24- 1-1990 95	11,15%	102 -
» » » »	1- 9-1987 97	97,850	» » »	» »	27- 3-1990 95	12,00%	104,475
			» » »	» »	24- 5-1989 95	9,90%	98,900
			» » »	» »	29- 5-1990 95	11,50%	104,625

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1991, valevole per il 2° semestre 1991
che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI DI STATO				
<i>Consolidati:</i>				
Rendita 5° 1935	68,55	66,05	61,70	59,45
10° (Red. Edilizia scolastica) 1977-92.	101,00	96,00	90,90	86,40
12° (Red. Beni esteri 1980)	103,45	97,45	93,11	87,71
10° (Red. Cassa DD.PP. Sez. A Cr. C.P. 97).	96,70	91,70	87,03	82,53
<i>Certificati di Credito del Tesoro:</i>				
C.T.S. 22-6-1987,91 ind. a. 6,10%	100,85	97,80	90,77	88,02
C.T.S. 18-3-1987,91 ind. a. 6,05%	86,67	83,65	78,01	75,29
C.T.S. 21-4-1987,94 ind. a. 6,10%	86,80	83,75	78,12	75,38
C.T.O. 1-6-1985,95 12,50%	106,10	99,85	95,49	89,87
C.T.O. 19-6-1989,95 12,50%	106,00	99,75	95,40	89,78
C.T.O. 18-7-1989,95 12,50%	106,00	99,75	95,40	89,78
C.T.O. 16-8-1989,95 12,50%	105,90	99,65	95,31	89,69
C.T.O. 20-9-1989,95 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
C.T.O. 19-10-1989,95 12,50%	105,90	99,65	95,31	89,69
C.T.O. 20-11-1989,95 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
C.T.O. 18-12-1989,95 12,50%	105,90	99,65	95,31	89,69
C.T.O. 17-1-1990,96 12,50%	104,65	99,40	94,19	89,46
C.T.O. 19-2-1990,96 12,50%	105,35	99,10	94,82	89,19
C.T.O. 16-5-1990,96 12,50%	104,30	98,05	93,87	88,25
C.T.O. 15-6-1990,96 12,50%	105,30	99,05	94,77	89,15
C.T.O. 19-9-1990,96 12,50%	106,40	100,15	95,76	90,14
C.T.O. 20-11-1990,96 12,50%	106,70	100,45	96,03	90,41
C.T.O. 1-12-1988,96 10,25%	104,22	99,10	93,80	89,19
C.C.T. 1-1-1987,92 11%	105,30	99,80	93,77	89,82
C.C.T. 18-4-1987,92 10%	103,70	98,70	93,33	88,83
C.C.T. 19-5-1987,92 9,50%	103,05	98,30	92,75	88,47
C.C.T. 18-6-1987,93 8,75%	100,97	96,60	90,88	86,94
C.C.T. 17-7-1987,93 8,75%	99,92	95,55	89,93	86,00
C.C.T. 19-8-1987,93 8,50%	101,85	97,60	91,67	87,84
C.C.T. 18-9-1987,93 8,50%	110,85	106,60	99,77	95,94
C.C.T. 1-1-1990,94 13,95%	107,92	100,95	97,13	90,86
C.C.T. 1-1-1990,94 13,95% II.	108,42	101,45	97,58	91,31
C.C.T. 1983,93 TR 2,5%	99,25	96,75	89,33	87,08
C.C.T. 1-7-1984,91 ind. s. 5,65%	105,60	99,95	95,04	89,96
C.C.T. 1-8-1984,91 ind. s. 5,95%	106,10	100,15	95,49	90,14
C.C.T. 1-9-1984,91 ind. s. 6,20%	106,45	100,25	95,81	90,23
C.C.T. 1-10-1984,91 ind. s. 5,55%	105,90	100,35	95,31	90,32
C.C.T. 1-11-1984,91 ind. s. 6,05%	106,40	100,35	95,76	90,32
C.C.T. 1-12-1984,91 ind. s. 5,80%	106,10	100,30	95,49	90,27

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Certificati di Credito del Tesoro:</i>				
C.C.T. 1-1-1985/92 ind. a. 11,70%	106,10	100,25	95,49	90,23
C.C.T. 1-2-1985/92 ind. a. 11,70%	106,05	100,20	95,45	90,18
C.C.T. 18-4-1986/92 ind. a. 11,95%	106,72	100,75	96,05	90,68
C.C.T. 19-5-1986/92 ind. a. 11,70%	106,50	100,65	95,85	90,59
C.C.T. 20-7-1987/92 ind. s. 5,95%	106,05	100,10	95,45	90,09
C.C.T. 19-8-1987/92 ind. s. 6,05%	106,40	100,35	95,76	90,32
C.C.T. 1-11-1987/92 ind. s. 6,60%	106,70	100,10	96,03	90,09
C.C.T. 1-12-1987/92 ind. s. 6,35%	106,50	100,15	95,85	90,14
C.C.T. 1-1-1988/93 ind. s. 6,30%	106,10	99,80	95,49	89,82
C.C.T. 1-2-1988/93 ind. s. 6,45%	106,25	99,80	95,63	89,82
C.C.T. 1-3-1988/93 ind. s. 6,60%	106,45	99,85	95,81	89,87
C.C.T. 1-4-1988/93 ind. s. 6,15%	106,10	99,95	95,49	89,96
C.C.T. 1-5-1988/93 ind. s. 6,80%	107,10	100,30	96,39	90,27
C.C.T. 1-6-1988/93 ind. s. 6,55%	107,35	100,80	96,62	90,72
C.C.T. 18-6-1986/93 ind. a. 11,75%	105,62	99,75	95,06	89,78
C.C.T. 1-7-1988/93 ind. s. 6,50%	106,85	100,35	96,17	90,32
C.C.T. 17-7-1986/93 ind. a. 11,50%	105,30	99,55	94,77	89,60
C.C.T. 1-8-1988/93 ind. s. 6,65%	106,90	100,25	96,21	90,23
C.C.T. 19-8-1986/93 ind. a. 10,95%	104,72	99,25	94,25	89,33
C.C.T. 1-9-1988/93 ind. s. 6,80%	106,95	100,15	96,26	90,14
C.C.T. 18-9-1986/93 ind. a. 10,70%	104,40	99,05	93,96	89,15
C.C.T. 1-10-1988/93 ind. s. 6,35%	106,50	100,15	95,85	90,14
C.C.T. 20-10-1986/93 ind. a. 11,80%	105,00	99,10	94,50	89,19
C.C.T. 1-11-1988/93 ind. s. 6,80%	107,10	100,30	96,39	90,27
C.C.T. 18-11-1987/93 ind. a. 11,95%	105,37	99,40	94,84	89,46
C.C.T. 19-12-1986/93 ind. a. 12,00%	105,90	99,90	95,31	89,91
C.C.T. 1-1-1989/94 ind. s. 6,50%	106,30	99,80	95,67	89,82
C.C.T. 1-2-1989/94 ind. s. 6,65%	106,50	99,85	95,85	89,87
C.C.T. 1-3-1989/94 ind. s. 6,80%	106,65	99,85	95,99	89,87
C.C.T. 15-3-1989/94 ind. s. 6,80%	106,55	99,75	95,90	89,78
C.C.T. 1-4-1989/94 ind. s. 6,35%	106,15	99,80	95,54	89,82
C.C.T. 1-9-1989/94 ind. 6,80%	106,10	99,30	95,49	89,37
C.C.T. 1-10-1987/94 ind. a. 12,85%	105,32	98,90	94,79	89,01
C.C.T. 1-11-1989/94 ind. s. 6,80%	105,95	99,15	95,36	89,24
C.C.T. 1-1-1990/95 ind. s. 6,50%	105,65	99,15	95,09	89,24
C.C.T. 1-2-1985/95 ind. a. 11,95%	105,92	99,95	95,33	89,96
C.C.T. 1-3-1985/95 ind. a. 11,70%	104,55	98,70	94,10	88,83
C.C.T. 1-3-1990/95 ind. s. 6,80%	105,50	98,70	94,95	88,83
C.C.T. 1-4-1985/95 ind. a. 11,55%	104,37	98,60	93,94	88,74
C.C.T. 1-5-1985/95 ind. a. 11,70%	104,45	98,60	94,01	88,74
C.C.T. 1-5-1990/95 ind. s. 6,80%	105,45	98,65	94,91	88,79
C.C.T. 1-6-1985/95 ind. a. 11,25%	104,17	98,55	93,76	88,70
C.C.T. 1-7-1985/95 ind. a. 11,75%	104,82	98,95	94,34	89,06
C.C.T. 1-7-1990/95 ind. s. 6,50%	105,25	98,75	94,73	88,88
C.C.T. 1-8-1985/95 ind. a. 11,20%	103,80	98,20	93,42	88,38
C.C.T. 1-9-1985/95 ind. a. 10,95%	103,52	98,05	93,17	88,25
C.C.T. 1-9-1990/95 ind. s. 6,80%	105,80	99,00	95,22	89,10
C.C.T. 1-10-1985/95 ind. a. 11,15%	103,72	98,15	93,35	88,34
C.C.T. 1-10-1990/95 ind. s. 6,85%	106,15	99,30	95,54	89,37
C.C.T. 1-11-1985/95 ind. a. 11,35%	104,27	98,60	93,85	88,74

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Certificati di Credito del Tesoro:</i>				
C.C.T. 1-11-1990/95 ind. s. 6,30%	105,80	99,50	95,22	89,55
C.C.T. 1-12-1985/95 ind. a. 11,40%	104,40	98,70	93,96	88,83
C.C.T. 1-12-1990/95 ind. s. 6,55%	105,95	99,40	95,36	89,46
C.C.T. 1-1-1986/96 ind. a. 11,45%	104,42	98,70	93,98	88,83
C.C.T. 1-1-1986/96 II ind. a. 11,45%	106,77	101,05	96,10	90,95
C.C.T. 1-2-1986/96 ind. a. 11,70%	104,80	98,95	94,32	89,06
C.C.T. 1-3-1986/96 ind. a. 11,95%	105,17	99,20	94,66	89,28
C.C.T. 1-4-1986/96 ind. a. 11,80%	105,00	99,10	94,50	89,19
C.C.T. 1-5-1986/96 ind. a. 11,95%	105,12	99,15	94,61	89,24
C.C.T. 1-6-1986/96 ind. a. 11,50%	105,00	99,25	94,50	89,33
C.C.T. 1-7-1986/96 ind. a. 11,75%	104,62	98,75	94,16	88,88
C.C.T. 1-8-1986/96 ind. a. 11,20%	103,70	98,10	93,33	88,29
C.C.T. 1-9-1986/96 ind. a. 10,95%	103,47	98,00	93,13	88,20
C.C.T. 1-10-1986/96 ind. a. 12,05%	102,77	96,75	92,50	87,08
C.C.T. 1-11-1986/96 ind. a. 12,20%	102,85	96,75	92,57	87,08
C.C.T. 1-12-1986/96 ind. a. 12,25%	103,57	97,45	93,22	87,71
C.C.T. 1-1-1987/97 ind. a. 12,35%	103,32	97,15	92,99	87,44
C.C.T. 1-2-1987/97 ind. a. 12,60%	103,50	97,20	93,15	87,48
C.C.T. 18-2-1987/97 ind. a. 12,60%	103,40	97,10	93,06	87,39
C.C.T. 1-3-1987/97 ind. a. 12,90%	103,80	97,35	93,42	87,62
C.C.T. 1-4-1987/97 ind. a. 12,75%	103,72	97,35	93,35	87,62
C.C.T. 1-5-1987/97 ind. a. 12,85%	103,82	97,40	93,44	87,66
C.C.T. 1-6-1987/97 ind. a. 12,40%	104,25	98,05	93,83	88,25
C.C.T. 1-7-1987/97 ind. a. 12,70%	103,80	97,45	93,42	87,71
C.C.T. 1-8-1987/97 ind. a. 12,05%	103,17	97,15	92,86	87,44
C.C.T. 1-9-1987/97 ind. a. 12,60%	103,70	97,40	93,33	87,66
<i>Buoni del Tesoro Poliennali:</i>				
B.T.P. 1-11-1991 11,50%	105,05	99,30	94,55	89,37
B.T.P. 21-12-1991 11,50%	105,10	99,35	94,59	89,42
B.T.P. 1-1-1992 9,25%	102,87	98,25	92,59	88,43
B.T.P. 1-2-1992 9,25%	102,82	98,20	92,54	88,38
B.T.P. 1-2-1992 11%	104,25	98,75	93,83	88,88
B.T.P. 1-3-1992 9,15%	102,62	98,05	92,36	88,25
B.T.P. 17-3-1992 12,50%	106,05	99,80	95,45	89,82
B.T.P. 1-4-1992 9,15%	102,22	97,65	92,00	87,89
B.T.P. 1-4-1992 11%	104,00	98,50	93,60	88,65
B.T.P. 1-4-1992 12,50%	105,90	99,65	95,31	89,69
B.T.P. 18-4-1990/92 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
B.T.P. 18-4-1992 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
B.T.P. 1-5-1992 9,15%	102,42	97,85	92,18	88,07
B.T.P. 1-5-1992 11%	103,85	98,35	93,47	88,52
B.T.P. 1-5-1992 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
B.T.P. 17-5-1992 12,50%	106,00	99,75	95,40	89,78
B.T.P. 1-6-1992 9,15%	102,47	97,90	92,23	88,11
B.T.P. 1-7-1992 10,50%	104,55	99,30	94,10	89,37
B.T.P. 1-7-1992 11,50%	104,70	98,95	94,23	89,06
B.T.P. 1-8-1992 11,50%	104,40	98,65	93,96	88,79
B.T.P. 1-9-1992 12,50%	105,85	99,60	95,27	89,64
B.T.P. 1-10-1992 12,50%	105,80	99,55	95,22	89,60

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEL RATIO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Buoni del Tesoro Poliennali:</i>				
B.T.P. 1-2-1993 12,50%	105,80	99,55	95,22	89,60
B.T.P. 1-7-1993 12,50%	105,75	99,50	95,18	89,55
B.T.P. 1-8-1993 12,50%	105,25	99,00	94,73	89,10
B.T.P. 1-9-1993 12,50%	105,10	98,85	94,59	88,97
B.T.P. 1-10-1993 12,50%	105,10	98,85	94,59	88,97
B.T.P. 1-11-1993 12,50%	105,00	98,75	94,50	88,88
B.T.P. 1-11-1993 Q 12,50%	105,15	98,90	94,64	89,01
B.T.P. 17-11-1993 12,50%	105,20	98,95	94,68	89,06
B.T.P. 1-12-1993 12,50%	105,20	98,95	94,68	89,06
B.T.P. 1-1-1989/94 12,50%	105,20	98,95	94,68	89,06
B.T.P. 1-1-1990/94 12,50%	104,95	98,70	94,46	88,83
B.T.P. 1-2-1990/94 12,50%	104,70	98,45	94,23	88,61
B.T.P. 1-3-1990/94 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
B.T.P. 1-5-1990/94 12,50%	104,50	98,25	94,05	88,43
B.T.P. 1-6-1990/94 12,50%	104,75	98,50	94,28	88,65
B.T.P. 1-7-1990/94 12,50%	104,65	98,40	94,19	88,56
B.T.P. 1-9-1990/94 12,50%	105,55	99,30	95,00	89,37
B.T.P. 1-11-1990/94 12,50%	106,35	100,10	95,72	90,09
B.T.P. 1-6-1990/97 12,50%	102,70	96,45	92,43	86,81
B.T.P. 16-6-1990/97 12,50%	102,45	96,20	92,21	86,58
B.T.P. 1-11-1990/97 12,50%	105,60	99,35	95,04	89,42
<i>Certificati di Credito del Tesoro ECU:</i>				
C.C.T. ECU 16-7-1984/91 11,25%	105,62	100,00	95,06	90,00
C.C.T. ECU 21-9-1987/91 8,75%	102,67	98,30	92,41	88,47
C.C.T. ECU 21-3-1988/92 8,50%	102,55	98,30	92,30	88,47
C.C.T. ECU 26-4-1988/92 8,50%	102,20	97,95	91,98	88,16
C.C.T. ECU 25-5-1988/92 8,50%	101,70	97,45	91,53	87,71
C.C.T. ECU 22-11-1984/92 10,50%	106,85	101,60	96,17	91,44
C.C.T. ECU 22-2-1985/93 9,60%	104,45	99,65	94,01	89,69
C.C.T. ECU 15-4-1985/93 9,75%	105,07	100,20	94,57	90,18
C.C.T. ECU 22-7-1985/93 9,00%	102,70	98,20	92,43	88,38
C.C.T. ECU 25-7-1988/93 8,75%	99,87	95,50	89,89	85,95
C.C.T. ECU 28-9-1988/93 8,75%	99,47	95,10	89,53	85,59
C.C.T. ECU 26-10-1988/93 8,65%	99,62	95,30	89,66	85,77
C.C.T. ECU 22-11-1985/93 8,75%	102,02	97,65	91,82	87,89
C.C.T. ECU 28-11-1988/93 8,50%	98,50	94,25	88,65	84,83
C.C.T. ECU 28-12-1988/93 8,75%	99,17	94,80	89,26	85,32
C.C.T. ECU 21-2-1986/94 8,75%	101,67	97,30	91,51	87,57
C.C.T. ECU 25-3-1987/94 7,75%	97,22	93,35	87,50	84,02
C.C.T. ECU 19-4-1989/94 9,90%	104,20	99,25	93,78	89,33
C.C.T. ECU 26-5-1986/94 6,90%	96,05	92,60	86,45	83,34
C.C.T. ECU 26-7-1989/94 9,65%	102,37	97,55	92,14	87,80
C.C.T. ECU 30-8-1989/94 9,65%	102,07	97,25	91,87	87,53
C.C.T. ECU 26-10-1989/94 10,15%	104,32	99,25	93,89	89,33
C.C.T. ECU 22-11-1989/94 10,70%	106,25	100,90	95,63	90,81
C.C.T. ECU 24-1-1990/95 11,15%	107,27	101,70	96,55	91,53
C.C.T. ECU 27-3-1990/95 12,00%	112,30	106,30	101,07	95,67
C.C.T. ECU 24-5-1989/95 9,90%	104,15	99,20	93,74	89,28
C.C.T. ECU 29-5-1990/95 11,50%	111,05	105,30	99,95	94,77

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
<i>Prestito obbligazionario città di Napoli:</i>				
10% (1975-95)	103,25	98,25	92,93	88,43
<i>Prestito obbligazionario città di Milano:</i>				
7% (1972-1992)	104,75	101,25	94,28	91,13
7% (1973-1993)	97,50	94,00	87,75	84,60
<i>Prestito obbligazionario città di Genova:</i>				
7% (1972-1992)	101,20	97,70	91,08	87,93
7% (1973-1993)	99,40	95,90	89,46	86,31
<i>E.N.E.L.:</i>				
7% (1972-1992)	100,45	96,95	90,41	87,26
7% (1973-1993)	99,85	96,35	89,87	86,72
9% (1974-1994)	103,55	99,05	93,20	89,15
6,50% (1984-1992) - Indicizzato semestrale I emissione	107,30	100,80	96,57	90,72
6% (1984-1993) - Indicizzato semestrale II emissione	106,90	100,90	96,21	90,81
5,50% (1984-1993) - Indicizzato semestrale III emissione	117,90	112,40	106,11	101,16
5,65% (1984-1993) - Indicizzato semestrale IV emissione	118,10	112,45	106,29	101,21
5,70% (1985-1995) - Indicizzato semestrale I emissione	111,65	105,95	100,49	95,36
5,65% (1985-2000) - Indicizzato semestrale II emissione	109,85	104,20	98,87	93,78
5,70% (1985-2000) - Indicizzato semestrale III emissione	89,80	84,10	80,82	75,69
9,50% (1986-1993) - II emissione	100,90	96,15	90,81	86,54
6,50% (1989-1995) - I emissione indicizzata semestrale	109,10	102,60	98,19	92,34
6,35% (1989-1999) - II emissione indicizzata semestrale	107,95	101,60	97,16	91,44
6,25% (1989-1997) - III emissione indicizzata semestrale	108,40	102,15	97,56	91,94
6,45% (1990-1998) - I emissione indicizzata semestrale	108,40	101,95	97,56	91,76
9,70% (1986-1993) - III emissione (Tel-quel)	152,95	148,10	137,66	133,29
9,25% (1986-1993) - IV emissione	98,07	93,45	88,27	84,11
5,55% (1986-2001) - Indicizzata semestrale I emissione	110,30	104,75	99,27	94,28
9,25% (1987-1994) - I emissione	97,87	93,25	88,09	83,93
6,50% (1987-1994) - II emissione indicizzata semestrale	110,30	103,80	99,27	93,42
6,45% (1987-1993) - III emissione indicizzata semestrale	110,40	103,95	99,36	93,56
6,45% (1988-1994) - I emissione indicizzata semestrale	109,60	103,15	98,64	92,84
6,50% (1988-1994) - II emissione indicizzata semestrale	109,65	103,15	98,69	92,84
6,50% (1988-1996) - III emissione indicizzata semestrale	109,60	103,10	98,64	92,79
6,40% (1991 - 2001) ind. sem.	108,25	101,85	97,43	91,67
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
6% s.s. «B» I emissione (1966-1996)	79,95	76,95	71,96	69,26
6% s.s. «B» II emissione (1967-1997)	92,05	89,05	82,85	80,15
6% s.s. «B» III emissione (1968-1998)	80,50	77,50	72,45	69,75
6% s.s. «B» IV emissione (1969-1999)	78,75	75,75	70,88	68,18
6% s.s. «B» V emissione (1970-2000)	78,60	75,60	70,74	68,04
7% s.s. «B» I emissione (1970-2000)	98,30	94,80	88,47	85,32
7% s.s. «B» II emissione (1971-2001)	95,20	91,70	85,68	82,53
6% s.s. «C» I emissione (1966-1996)	88,50	85,50	79,65	76,95
6% s.s. «C» II emissione (1967-1997)	88,85	85,85	79,97	77,27
6% s.s. «C» III emissione (1968-1998)	83,30	80,30	74,97	72,27
6% s.s. «Autostrade» I emissione (1968-1998)	87,50	84,50	78,75	76,05
7% s.s. «Autostrade» I emissione (1970-1998)	88,55	85,05	79,70	76,55
7% s.s. «Autostrade» II emissione (1972-2002)	82,70	79,20	74,43	71,28

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
8% s.s. «Autostrade» emissione (1974-2002)	81,75	77,75	73,58	69,98
8% s.s. «Autostrade» II emissione (1974-2004)	80,50	76,50	72,45	68,85
8% s.s. «Autostrade» emissione (1975-2005)	81,50	77,50	73,35	69,75
9% s.s. «Autostrade» I emissione (1975-2001)	91,95	87,45	82,76	78,71
9% s.s. «Autostrade» II emissione (1975-2005)	86,30	81,80	77,67	73,62
9% s.s. «Autostrade» emissione (1976-2006)	86,60	82,10	77,94	73,89
10% s.s. «Autostrade» emissione (1977-2006)	100,45	95,45	90,41	85,91
<i>I.M.I.:</i>				
6% «Autostrade» (1968-1998)	82,20	79,20	73,98	71,28
7% s.s. «Autostrade» (1973-2003) II emissione	79,25	75,75	71,73	68,18
OBBLIGAZIONI BANCARIE INTERNAZIONALI				
B.I.R.S. - Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo (1985-1992) 12,50% .	108,95	102,70	98,06	92,43
C.E.C.A. - (1986-1994) 9,25%	100,57	95,95	90,52	86,36
<i>B.E.I. - Banca Europea Internazionale Investimenti:</i>				
14% (1984-1991)	111,00	104,00	99,90	93,60
12,25% (1985-1993)	108,57	102,45	97,72	92,21
12,50% (1985-1992)	111,35	105,10	100,22	94,59
13% (1985-1992)	109,75	103,25	98,78	92,93
12,75% (1986-1994)	112,62	106,25	101,36	95,63
9% (1986-1995)	95,00	90,50	85,50	81,45
9% (1986-1995) 2ª emissione	95,40	90,90	85,86	81,81
9% (1986-1996)	93,85	89,35	84,47	80,42
9% (1987-1994)	101,10	96,60	90,99	86,94
9% (1987-1993)	99,10	94,60	89,19	85,14
6,10% (1987-1995) ind.	110,70	101,60	99,63	94,14
10,50% (1987-1992)	103,60	98,35	93,24	88,52
11,50% (1988-1993)	104,75	99,00	94,28	89,10
11,50% (1987-1993)	104,20	98,45	93,78	88,61
13,50% (1989-1999)	107,85	101,10	97,07	90,99
Ind. 6,50% (1989-1994)	108,20	101,70	97,38	91,53
13,25% (1990-1995)	107,72	101,10	96,95	90,99
TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
5% (1955-1969-1962-1994)	95,35	92,85	82,82	83,57
5,50% Serie trentennale (1963-1993)	95,70	92,95	86,13	83,66
6% Serie trentennale (1969-1999)	86,50	83,50	77,85	75,15
7% Serie trentennale S.O. (1973-2003)	83,00	79,50	74,70	71,55
8% Serie trentennale emissione 1974	83,35	79,35	75,02	71,42
8% Serie trentennale emissione 1975	82,75	78,75	74,48	70,88
9% Serie trentennale emissione 1975	84,25	79,75	75,83	71,78
8% Serie trentennale emissione 1976	84,30	80,30	75,87	72,27
9% Serie trentennale emissione 1976	87,00	82,50	78,30	74,25
10% Serie trentennale emissione 1977	92,60	87,60	83,34	78,84
10% Serie ventennale emissione 1977	93,40	88,40	84,06	79,56
10% Serie ventennale emissione 1978	95,95	90,95	86,36	81,86
10% Serie ventennale emissione 1979	95,70	90,70	86,13	81,63
3,25% Serie quinquennale emissione 1987 ind.	102,90	99,65	92,61	89,69
10% Serie quinquennale emissione 1987	103,95	98,95	93,56	89,06
10% Serie quinquennale-87/92 2ª emissione:	103,60	98,60	93,24	88,74
3,30% Serie quinquennale emissione 1990 ind.	88,30	85,00	79,47	76,50

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEIRAITO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
Settennale emissione 1984 ind. 6,45%	106,45	100,00	95,81	90,00
Settennale emissione 1984 ind. 6,45%	107,25	100,80	96,53	90,72
Settennale emissione 1987 11,25%	103,67	98,05	93,31	88,25
Settennale emissione 1987 12%	102,85	96,85	92,57	87,17
Settennale emissione 1988 ind. 6,40%	105,10	98,70	94,59	88,83
Settennale emissione 1988 ind. sem. 6,35%	107,75	101,40	96,98	91,26
Settennale emissione 1988 ind. sem. 6,50%	109,00	102,50	98,10	92,25
Ottennale emissione 1989 ind. 3,25%	102,85	99,60	92,57	89,64
Ottennale emissione 1989 ind. 6,65%	106,30	99,65	95,67	89,69
Novennale emissione 1985 ind. 6,20%	105,95	99,75	95,36	89,78
12% Serie quindicennale emissione 1979-1994	105,90	99,90	95,31	89,91
12% Serie quindicennale emissione 1980-1995	100,70	94,70	90,63	85,23
13,50% Serie quindicennale emissione 1980-1995	109,10	102,35	98,19	92,12
13,50% Serie quindicennale II emissione 1980-1995	211,15	204,40	190,04	183,96
16% Serie quindicennale 1984	115,95	107,95	104,36	97,16
16% Serie quindicennale II emissione 1984	115,75	107,75	104,18	96,98
16,50% Serie quindicennale emissione 1981-1996	117,00	108,75	105,30	97,88
17,50% Serie quindicennale emissione 1982-1997	121,80	113,05	109,62	101,75
17% Serie quindicennale emissione 1983	119,50	111,00	107,55	99,90
17% Serie quindicennale II emissione 1983	114,70	106,20	103,23	95,58
17,50% Serie quindicennale emissione 1983-1998	125,00	116,25	112,50	104,63
17,50% Serie quindicennale II emissione 1983-1998	127,75	119,00	114,98	107,10
15% Serie quindicennale emissione 1985	111,60	104,10	100,44	93,69
18% Serie quindicennale emissione 1982-1997	122,25	113,25	110,03	101,93
17% Serie quindicennale emissione 1983 (2)	121,15	112,65	109,04	101,39
16,50% Serie decennale emissione 1981-1991	131,25	123,00	118,13	110,70
17,50% Serie decennale emissione 1982-1992	125,35	116,60	112,82	104,94
17,50% Serie decennale II emissione 1982-1992	121,75	113,00	109,58	101,70
Ind. sem. (7%) Serie decennale emissione 1982-1992	144,50	137,50	130,05	123,75
17% Serie decennale emissione 1983	112,90	104,40	101,61	93,96
17,50% Serie decennale emissione 1983-1993	113,70	104,95	102,33	94,46
17% Serie decennale II emissione 1983	116,50	108,00	104,85	97,20
Ind. decennale emissione 1983 6,50% ind.	105,65	99,15	95,09	89,24
16% Serie decennale emissione 1984	114,15	106,15	102,74	95,54
6,35% ind. Serie decennale emissione 1984	104,85	98,50	94,37	88,65
6,40% ind. Serie decennale emissione 1984	106,40	100,00	95,76	90,00
15% Serie decennale emissione 1985	109,15	101,65	98,24	91,49
6,50% ind. Serie decennale emissione 1985	106,00	99,50	95,40	89,55
3,05% ind. Serie decennale emissione 1988	104,15	101,10	93,74	90,99
6,55% ind. Serie decennale emissione 1985	106,55	100,00	95,90	90,00
10% Serie decennale emissione 1987	97,45	92,45	87,71	83,21
6,15% ind. Serie decennale emissione 1987	105,90	99,75	95,31	89,78
3,05% ind. Serie decennale emissione 1987	103,65	100,60	93,29	90,54
3,05% ind. Serie decennale emissione 1988	105,55	102,50	95,00	92,25
Emissione 1985 (quattordicennale) ind. 6,60%	106,60	100,00	95,94	90,00
Serie spec. città di Roma 1983 ind. 6,50%	106,50	100,00	95,85	90,00
7% Int. stat. II emissione (1971-1991)	102,60	99,10	92,34	89,19
7% Int. stat. III emissione (1971-1991)	102,45	98,95	92,21	89,06
7% Int. stat. IV emissione (1972-1992)	100,50	97,00	90,45	87,30
7% Int. stat. V emissione (1972-1992)	99,85	96,35	89,87	86,72
7% Int. stat. VI emissione (1973-1993)	99,60	96,10	89,64	86,49
7% Int. stat. VII emissione (1973-1993)	97,90	94,40	88,11	84,96
7% Int. stat. VIII emissione (1974-1994)	99,80	96,30	89,82	86,67
9% Int. stat. II emissione (1976-1991)	104,50	100,00	94,05	90,00
10% Int. stat. 1977-1992 I emissione	104,15	99,15	93,74	89,24
10% Int. stat. 1977-1992 II emissione	104,25	99,25	93,83	89,33
10% Int. stat. 1978-1993	104,55	99,55	94,10	89,60
6% A.N.A.S. s.s. (1966-1996)	86,85	83,85	78,17	74,47
7% A.N.A.S. s.s. (1972-2002) I emissione	81,55	78,05	73,40	70,25

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio di credito OO.PP.:</i>				
7% FF.SS. (Serie speciale 1972)	101,15	97,65	91,04	87,89
7% FF.SS. (Serie speciale 1972) II emissione.	100,45	96,95	90,41	87,26
Consorzio Cred. Piano Verde: 7% (1971-1991) II emissione s.s.	101,80	98,30	91,62	88,47
<i>Amministrazione Ferrovie dello Stato:</i>				
Ind. sem. (6,50%) Azienda Autonoma FF.SS. (1984-1992)	107,70	101,20	96,93	91,08
Ind. sem. (5,25%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1992) I emissione	111,95	106,70	100,76	96,03
Ind. sem. (5,65%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-1995) II emissione	110,75	105,10	99,68	94,59
Azienda Autonoma FF.SS. (1989-1999) ind. 6,55%	106,30	99,75	95,67	89,78
Ind. sem. (5,25%) Azienda Autonoma FF.SS. (1985-2000) III emissione	109,25	104,00	98,33	93,60
Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1993) 9,50%	80,15	75,40	74,14	67,86
Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1994) 8%	96,20	92,20	86,58	82,98
Azienda Autonoma FF.SS. (1987-1992) ind. 6,35%	106,95	100,60	96,26	90,54
Azienda Autonoma FF.SS. (1987-1993) ind. 6,30%	106,75	100,45	96,08	90,41
Azienda Autonoma FF.SS. (1986-1996) ind. 6,85%	107,20	100,35	96,48	90,32
A.N.A.S. 1985-2000 ind. 5,60%	107,95	102,35	97,16	92,12
<i>I.R.I.:</i>				
Ind. sem. (4,55%) (1981-1991)	106,30	101,75	95,67	91,58
Ind. sem. (6,60%) (1985-1999)	106,40	99,80	95,76	89,82
Ind. scm. (6,55%) (1985-2000)	105,00	98,45	94,50	88,61
Ind. sem. (6,70%) (1986-1995)	107,25	100,55	96,53	90,50
Ind. sem. (7,05%) (1987-94)	108,10	101,05	97,29	90,95
6,75% Banco di Roma (1987-1992) ex Warrant ind.	100,25	93,50	90,23	84,15
7% Banco di Roma 1987-1992 ex Warrant.	99,75	96,25	89,78	86,63
6,45% Stet (1984-1991) ex Warrant ind.	106,75	100,30	96,08	90,27
6,85% 1987-1994 ind. sem.	106,95	100,10	96,26	90,09
6,95% (1987-1994) ind. 2 sem.	108,10	101,15	97,79	91,04
9% Acritalia (1986-1993) ex Warrant	95,90	91,40	86,31	82,26
7,15% (1987-1994) ind. 3	107,80	100,65	97,02	90,59
6,95% (1988-1995) ind.	107,25	100,30	96,53	90,27
6,70% (1988-1995) ind.	107,10	100,40	96,39	90,36
6,85% (1988-1995) ind.	107,50	100,65	96,75	90,59
<i>Autostrade (Garanzia I.R.I.):</i>				
7% (1973-1991)	100,50	97,00	90,45	87,30
<i>E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) Sud:</i>				
7% (1972-1992)	86,20	82,70	77,58	74,43
7% (1973-1993)	83,80	80,30	75,42	72,27
Ind. sem. (5,25%) (1981-1991)	102,35	97,10	92,12	87,39
9% (1981-1994)	98,80	94,30	88,92	84,87
10% (1981-1994)	102,55	97,55	92,30	87,80
Ind. sem. (6,35%) (1982-1992)	108,05	101,70	97,25	91,53
(12,20%) (1986-1995) (a tasso fisso variabile).	105,30	99,20	94,77	98,28
5% (1987-1994) (a tasso rivalutabile).	99,65	97,15	89,69	87,44
(15%) (1985-1997).	110,00	102,50	99,00	92,25
Ind. sem. (6,40%) (1991-95)	105,40	99,00	94,86	89,10
OBBLIGAZIONI FONDIARIE ED EQUIPARATE				
<i>ISVEIMER:</i>				
9% (1976-1991) 30ª serie.	99,60	95,10	89,64	85,59
10% (1976-1991) 33ª serie.	100,60	95,60	90,54	86,04
10% (1976-1991) 35ª serie.	100,90	95,90	90,81	86,31

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
ISVEIMER:				
10% (1976-1991) 37ª serie	93,15	88,15	83,84	79,34
10% (1976-1991) 38ª serie	96,20	91,20	86,58	82,08
17,50% (1982-1997) 69ª serie	118,25	109,50	106,43	98,55
17,50% (1982-1997) 71ª serie	113,65	104,90	102,29	94,41
17,50% (1982-1997) 73ª serie	111,20	102,45	100,08	92,21
17% (1983-1997) 77ª serie	117,50	109,00	105,75	98,10
17% (1983-1998) 79ª serie	117,20	108,70	105,48	97,83
17% (1983-1991) 80ª serie	116,35	107,85	104,72	97,07
15% (1984-1991) 83ª serie	109,30	101,80	98,37	91,62
14,75% (1985-1992) 90ª serie	109,22	101,85	98,30	91,67
14,75% (1985-1992) 92ª serie	108,52	101,15	97,67	91,04
Tasso var. (sem. 6,30%) (1985-1992) 96ª serie	105,65	99,35	95,09	89,42
Tasso var. (sem. 6,30%) (1985-1992) 97ª serie	105,65	99,35	95,09	89,42
14% (1986-1993)	107,55	100,55	96,80	90,50
6,35% ind. (1985-1992) 99ª serie	105,70	99,35	95,13	89,42
6,60% ind. (1986-1993)	110,10	103,50	99,09	93,15
10,50% (1986-1993) 104ª serie	101,70	96,45	91,53	86,81
6,60% ind. (1986-1993) 105ª serie	107,75	101,15	96,98	91,04
10% (1986-1993) 106ª serie	101,15	96,15	91,04	86,54
3,25% (1987-1994) 111ª serie ind.	102,90	99,65	92,61	89,69
6,60% (1987-1994) 109ª serie ind.	105,30	98,70	94,77	88,83
6,70% (1988-1993) 112ª serie ind.	106,35	99,65	95,72	89,69
6,60% (1988-1993) 113ª serie ind.	105,60	99,00	95,04	89,10
6,30% (1988-1993) 114ª serie ind.	106,30	100,00	95,67	90,00
6,75% (1988-1993) 115ª serie ind.	105,90	99,15	95,31	89,24
6,40% (1988-1995) 116ª serie ind.	105,65	99,25	95,09	89,33
6,75% (1989-1994) 117ª serie ind.	105,30	98,55	94,77	88,70
Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:				
4% ord.	65,10	63,10	58,59	56,79
6% (1979-1999) cap. riv. 89ª serie	109,50	106,50	98,55	95,85
6% (1-4-1980/1-4-2000) cap. riv. 99ª serie	113,00	110,00	101,70	99,00
6% (1-10-1980/1-10-2000) cap. riv. 120ª serie	103,20	100,20	92,88	90,18
6% (1-4-1981/1-4-2001) cap. riv. 138ª serie	103,05	100,05	92,75	90,05
6% (1-10-1981/1-10-2001) cap. riv. 165ª serie	107,85	104,85	97,07	94,37
6% serie 187 (1982-1997) cap. riv. 187ª serie	107,75	104,75	96,98	94,28
6% serie 188 (1982-2002) cap. riv. 188ª serie	107,85	104,85	97,07	94,37
6% (1-10-1983/1998) cap. riv. 239ª serie	107,85	104,85	97,07	94,37
3% (1985-2000) cap. riv. 348ª serie	101,50	100,00	91,35	90,00
5% S.O. a premi	102,50	100,00	92,25	90,00
6% S.O. conv. (ex 5%)	91,20	88,20	82,08	79,38
6% Serie IV	94,10	91,10	84,69	81,99
6% Serie V	98,05	95,05	88,25	85,55
6% Serie VI	83,00	80,00	74,70	72,00
6% Serie VII	90,70	87,70	81,63	78,93
6% Serie VIII	80,50	77,50	72,45	69,75
6% Serie IX	89,25	86,25	80,33	77,63
7% Serie I	89,35	85,85	80,42	77,27
7% Serie II	83,50	80,00	75,15	72,00
7% Serie III	99,50	96,00	89,55	86,40
7% Serie IV	89,40	85,90	80,46	77,31
7% Serie V	83,35	79,85	75,02	71,87
10% 1-4-1976/1996 serie 51	98,95	93,95	89,06	84,56
10% 1-10-1976/1996 serie 53	97,00	92,00	87,30	82,80

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DIRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:</i>				
10% 1-4-1977/2002 serie 55 ^a	96,75	91,75	87,08	82,58
11% 1-4-1977/1997 serie 56 ^a	98,80	93,30	88,92	83,97
11% 1-10-1977/1997 serie 59 ^a	100,45	94,95	90,41	85,46
11% 1-10-1977/1997 serie 63 ^a	102,00	96,50	91,80	86,85
11% 1-4-1978/1998 serie 65 ^a	112,00	106,50	100,80	95,85
11% 1-4-1978/1993 serie 66 ^a	99,85	94,35	89,87	84,92
11% 1-4-1978/2003 serie 67 ^a	96,70	91,20	87,03	82,08
11% 1-10-1978/2003 serie 72 ^a	99,50	94,00	89,55	84,60
12% 1-10-1978/1993 serie 73 ^a	99,30	93,30	89,37	83,97
12% 1-10-1978/1998 serie 74 ^a	104,20	98,20	93,78	88,38
12% 1-4-1979/1999 serie 81 ^a	103,25	97,25	92,93	87,53
12% 1-4-1979/1994 serie 82 ^a	102,40	96,40	92,16	86,76
12% 1-10-1979/1994 serie 95 ^a	105,00	99,00	94,50	89,10
12% 1-10-1979/1999 serie 92 ^a	103,90	97,90	93,51	88,11
12% 1-4-1980/1995 serie 100 ^a	102,90	96,90	92,61	87,21
12% 1-4-1980/2000 serie 98 ^a	99,75	93,75	89,78	84,38
12% 1-4-1980/2000 serie 114 ^a	107,25	101,25	96,53	91,13
13,50% 1-10-1980/1995 serie 122 ^a	109,60	102,85	98,64	92,57
13,50% 1-10-1980/2000 serie 123 ^a	117,65	110,90	105,89	99,81
13,50% 1-10-1980/2005 serie 124 ^a	126,30	119,55	113,67	107,60
15% 1-10-1980/1995 serie 130 ^a	118,00	110,50	106,20	99,45
15% 1-10-1980/2000 serie 131 ^a	119,50	112,00	107,55	100,80
15% 1-4-1981/1991 serie 141 ^a	116,10	108,60	104,49	97,74
15% 1-4-1981/1996 serie 142 ^a	119,00	111,50	107,10	100,35
15% 1-4-1981/2001 serie 143 ^a	119,25	111,75	107,33	100,58
7% Ind. sem. (1-7-1981/1-7-1991) serie 144 ^a	111,50	104,50	100,35	94,05
16% 1-4-1981/1991 serie 147 ^a	122,75	114,75	110,48	103,28
16% 1-4-1981/1996 serie 148 ^a	124,50	116,50	112,05	104,85
16% 1-4-1981/2001 serie 149 ^a	124,00	116,00	111,60	104,40
18% 1-10-1981/1996 serie 158 ^a	133,00	124,00	119,70	111,60
18% 1-10-1981/1991 serie 159 ^a	113,60	104,60	102,24	94,14
17,50% 1-4-1982/1992 serie 169 ^a	120,50	111,75	108,45	100,58
17,50% 1-4-1982/1997 serie 170 ^a	128,70	119,95	115,83	107,96
17,50% 1-10-1982/1992 serie 192 ^a	119,15	110,40	107,24	99,36
17,50% 1-10-1982/1997 serie 193 ^a	120,25	111,50	108,23	100,35
7% Ind. sem. 1-1-1983/1993 serie 195 ^a	109,30	102,30	98,37	92,07
17% 1-4-1983/1993 serie 216 ^a	172,75	164,25	155,48	147,83
17% 1-4-1983/1998 serie 217 ^a	124,20	115,70	111,78	104,13
6,50% Ind. sem. 1-4-1983/1998 serie 225 ^a	106,50	100,00	95,85	90,00
17% 1-10-1983/1993 serie 242 ^a	116,40	107,90	104,76	97,11
17% 1-10-1983/1998 serie 243 ^a	126,00	117,50	113,40	105,75
16,50% 1-7-1984/1999 serie 287 ^a	120,50	112,25	108,45	101,03
16,50% 1-7-1984/1994 serie 286 ^a	116,50	108,25	104,85	97,43
16,50% 1-4-1985/2000 serie 315 ^a	125,00	116,75	112,50	105,08
15,50% 1-4-1985/1995 serie 320 ^a	113,60	105,85	102,24	95,27
15% 1-7-1985/1995 serie 342 ^a	114,40	106,90	102,96	96,21
15% 1-7-1985/2000 serie 343 ^a	122,50	115,00	110,25	103,50
14,50% 1-1-1986/1996 serie 388 ^a	114,05	106,80	102,65	96,44
14,50% 1-1-1986/2001 serie 389 ^a	114,40	107,15	102,96	96,44
11,50% 1-7-1986/1996 serie 418 ^a	105,75	100,00	95,18	90,00
11,50% 1-7-1986/2001 serie 419 ^a	105,75	100,00	95,18	90,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Italiano Credito Fondiario Roma:</i>				
11,00% 1-4-1986/2001 serie 424 ^a	105,50	100,00	94,95	90,00
10,25% 1-1-1987/1997 serie 435 ^a	105,12	100,00	94,61	90,00
10,25% 1-1-1987/2002 serie 436 ^a	105,12	100,00	94,61	90,00
10% 1-4-1987/1997 serie 456 ^a	105,00	100,00	94,50	90,00
6,65% ind. serie 459 ^a	106,65	100,00	95,99	90,00
6,65% ind. 1-4-1987/1-4-2002 serie 472 ^a	105,35	98,70	94,82	88,83
10,80% 1-4-1987/1-4-1997 serie 473 ^a	105,40	100,00	94,86	90,00
6,20% ind. 1-10-1987/1-10-1997 serie 506 ^a	108,20	102,00	97,38	91,80
6,75% ind. 1-4-88/1998 515 ^a serie ind.	106,25	99,50	95,63	89,55
6,75% 1-4-88/1998 517 ^a serie ind.	106,25	99,50	95,63	89,55
6,80% 1-4-88/1998 523 ^a serie ind.	106,65	99,85	95,99	89,87
6% OO.PP. serie «A»	92,75	89,75	83,48	80,78
6% OO.PP. serie «B»	79,05	76,05	71,15	68,45
6% OO.PP. serie «C»	79,20	76,20	71,28	68,58
7% OO.PP. serie «A»	89,50	86,00	80,55	77,40
7% OO.PP. serie «B»	79,75	76,25	71,78	68,63
10% OO.PP. 1976/2001	98,00	93,00	88,20	83,70
11% OO.PP. 1-10-1977/2002	97,75	92,25	87,98	83,03
11% OO.PP. 1-4-1978/2003	98,35	92,85	88,52	83,57
12% OO.PP. 1-4-1979/2004	110,75	104,75	99,68	94,28
18% OO.PP. 1-10-1981/2001	157,50	148,50	141,75	133,65
17,50% OO.PP. 1-10-1982/2002	120,75	112,00	108,68	100,80
17% OO.PP. 1-4-1983/2003	122,25	113,75	110,03	102,38
16% OO.PP. 1-4-1984/1999	112,25	104,25	101,03	93,83
16% OO.PP. 1-4-1984/2004	139,50	131,50	125,55	118,35
15% OO.PP. 1-7-1985/2000	112,95	105,45	101,66	94,91
<i>Istituto Credito Fondiario Venezia:</i>				
Agrario ord. 6%	82,50	79,50	74,25	71,55
5%	93,30	90,80	83,97	81,72
6% ord.	77,50	74,50	69,75	67,05
6% conversione	85,15	82,15	76,64	73,94
9%	98,90	94,40	89,01	84,96
9% (1976-96) 1 ^a e 2 ^a emissione	96,00	91,50	86,40	82,35
9% (1977-96) 3 ^a e 4 ^a emissione	94,60	90,10	85,14	81,09
10% 1977-1997 1 ^a emissione	96,80	91,80	87,12	82,62
10% 1977-1992 2 ^a emissione	102,65	97,65	92,39	87,89
10% 1977-1997 3 ^a emissione	98,30	93,30	88,47	83,97
10% 1978-1993 4 ^a emissione	101,20	96,20	91,08	86,58
10% 1978-1998 5 ^a e 6 ^a emissione	95,35	90,35	85,82	81,32
10% 1978-1998 8 ^a emissione	94,75	89,75	85,28	80,78
10% 1978-1993 9 ^a e 10 ^a emissione	99,45	94,45	89,51	85,01
10% 1979-1999 11 ^a emissione	104,30	99,30	93,87	89,37
10% (1979-1994) (15.le) 12 ^a emissione	101,10	96,10	90,99	86,49
12% (1980-2004) 4 ^a emissione	104,25	98,25	93,83	88,43
12% (1980-1994) 5 ^a emissione	104,30	98,30	93,87	88,47
12% 1980-1995 8 ^a emissione	103,35	97,35	93,02	87,62
12% 1980-1995 10 ^a emissione	106,00	100,00	95,40	90,00
12% (1980-1995) (quindicennale) 2 ^a emissione	109,00	103,00	98,10	92,70
15% (1981-1996) (quindicennale) 2 ^a emissione	123,15	115,65	110,84	104,09
15% (1981-2001) (ventennale) 3 ^a emissione	128,80	121,30	115,92	109,17
Ind. sem. (7%) (decennale) 3 ^a emissione	109,50	102,50	98,55	92,25
<i>Credito Fondiario Venezia OO.PP.:</i>				
6% OO.PP. ex 5%	93,00	90,00	83,70	81,00
6% OO.PP. s.s. trentennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. trentennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO II. DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Credito Fondiario Venezia OO.PP.:</i>				
6% s.o. trentacinquennale ex 5,50%	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.s. ventennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.s. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. ventennale	84,00	81,00	75,60	72,90
6% s.o. trentennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s.o. trentacinquennale	82,00	79,00	73,80	71,10
6% s. normale	82,25	79,25	74,03	71,33
10% 1ª emissione quindicennale	102,20	97,20	91,98	87,48
10% 3ª emissione quindicennale	101,70	96,70	91,53	87,03
10% 5ª emissione quindicennale	100,60	95,60	90,54	86,04
10% 9ª e 10ª emissione quindicennale	99,90	94,90	89,91	85,41
10% 14ª e 15ª emissione quindicennale	98,60	93,60	88,74	84,24
12% 1ª emissione quindicennale	102,50	96,50	92,25	86,85
12% 3ª emissione quindicennale	103,85	97,85	93,47	88,07
12% 4ª emissione quindicennale	111,00	105,00	99,90	94,50
15% 1ª emissione quindicennale	114,50	107,00	103,05	96,30
9% 1ª emissione ventennale	95,20	90,70	85,68	81,63
9% 2ª emissione ventennale	91,55	87,05	82,40	78,35
9% 4ª e 5ª emissione ventennale	96,10	91,60	86,49	82,44
9% 6ª emissione ventennale	94,15	89,65	84,74	80,69
9% 7ª emissione ventennale	93,60	89,10	84,24	80,19
10% 6ª emissione ventennale	97,60	92,60	87,84	83,34
10% 7ª e 8ª emissione ventennale	95,90	90,90	86,31	81,81
10% 11ª e 12ª emissione ventennale	99,30	94,30	89,37	84,87
12% 2ª emissione ventennale	106,00	100,00	95,40	90,00
9% venticinquennale OO.PP.	93,30	88,80	83,97	79,92
<i>Istituto Credito Fondiario della Regione marchigiana:</i>				
5%	91,55	89,05	82,40	80,15
6%	82,15	79,15	73,94	71,24
7%	77,50	74,00	69,75	66,60
<i>Istituto Credito Fondiario del Trentino-Alto Adige:</i>				
4%	82,00	80,00	73,80	72,00
5%	80,50	78,00	72,45	70,20
6% conversione	77,80	74,80	70,02	67,32
6%	65,55	62,55	59,00	56,30
9% quindicennale	81,40	76,90	73,26	69,21
OO.PP. ex 5-6%	71,50	68,50	64,35	61,65
OO.PP. 6%	77,00	74,00	69,30	66,60
<i>Istituto Credito Fondiario della Liguria:</i>				
5%	105,35	102,85	94,82	92,57
6%	91,45	88,45	82,31	79,61
7% serie 11ª	93,20	89,70	83,88	80,73
9% serie 12ª	97,95	93,45	88,16	84,11
10% (1976-1996) serie 13ª	100,25	95,25	90,23	85,73
10% (1977-1997) serie 14ª	99,50	94,50	89,55	85,05
10% (1977-2002) serie 15ª	94,95	89,95	85,46	80,96
11% (1977-1997) serie 16ª	101,50	96,00	91,35	86,40
11% (1978-1998) serie 17ª	101,15	95,65	91,04	86,09
11% (1978-1998) serie 18ª	100,90	95,40	90,81	85,86
11% (1979-1999) serie 19ª	100,70	95,20	90,63	85,68
12% (1980-2000) serie 20ª	104,15	98,15	93,74	88,34
12% (1978-1998) serie 21ª	109,15	103,15	98,24	92,84
13% (1980-2000) serie 22ª	113,70	107,20	102,33	96,48

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DEFRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Credito Fondiario della Liguria:</i>				
13% (1980-1995) serie 24 ^a	111,65	105,15	100,49	94,64
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 25 ^a serie	111,35	104,35	100,22	93,92
16% (1981-2001) 26 ^a serie	127,60	119,60	114,84	107,64
18% (1981-2001) 27 ^a serie	137,70	128,70	123,93	115,83
T.V. (sem. 7%) (1981-1993) 29 ^a serie	111,55	104,55	100,40	94,10
17% (1982-1999) 30 ^a serie	117,60	109,10	105,84	98,19
17% (1981-2002) 31 ^a serie	132,50	124,00	119,25	111,60
17% (1982-2002) 32 ^a serie	125,83	117,33	113,25	105,60
T.V. (sem. 7%) (1982-1999) 33 ^a serie	111,43	104,43	100,29	93,99
17% (1982-2002) 34 ^a serie	127,75	119,25	114,98	107,33
T.V. (1983-2000) 37 ^a serie sem. 6,50%	107,50	101,00	96,75	90,90
1984-2004 40 ^a em. 16,50%	122,45	114,20	110,21	102,78
1984-2001 41 ^a em. T.V. 5,70% sem.	101,30	95,60	91,17	86,04
1984-2001 44 ^a em. T.V. 5,70% sem.	101,30	95,60	91,17	86,04
1984-2004 45 ^a em. 15,50%	117,60	109,85	105,84	98,87
1985-2002 46 ^a em. T.V. 6,30% sem.	103,45	97,15	93,11	87,44
(1985-2002) 47 ^a em. 15%	115,70	108,20	104,13	97,38
(1985-2005) 48 ^a em. 14,75%	114,47	107,10	103,03	96,39
(1985-2005) 49 ^a em. 14,75%	114,27	106,90	102,85	96,21
(1985-2005) 51 ^a em. 13%	105,50	99,00	94,95	89,10
(1986-2006) 52 ^a em. 12%	100,45	94,45	90,41	85,01
(1986-2006) 53 ^a em. 11,25%	96,37	90,75	86,74	81,68
(1987-2006) 55 ^a em. 12%	99,95	93,95	89,96	84,56
(1987-2007) 56 ^a em. 10,50%	92,55	87,30	83,30	78,57
(1987-2007) 57 ^a em. 11,50%	97,85	92,10	88,07	82,89
(1987-2002) 58 ^a em. T.V. 6,40%	105,90	99,50	95,31	89,55
OO.PP. 6% (1973-1998) 1 ^a serie	94,00	91,00	84,60	81,90
OO.PP. 7% (1975-2010) 2 ^a serie	92,00	88,50	82,80	79,65
OO.PP. 9% (1975-1996) 3 ^a serie	98,10	93,60	88,29	84,24
OO.PP. 10% (1976-1996) 4 ^a serie	100,25	95,25	90,23	85,73
OO.PP. 10% (1976-1996) 5 ^a serie	99,75	94,75	89,78	85,28
OO.PP. 10% (1977-1997) 6 ^a serie	99,50	94,50	89,55	85,05
OO.PP. 11% (1978-1998) 7 ^a serie	101,15	95,65	91,04	86,09
OO.PP. 11% (1978-1993) 8 ^a serie	104,90	99,40	94,41	89,46
OO.PP. 11% (1978-1998) 9 ^a serie	100,90	95,40	90,81	85,86
OO.PP. 12% (1980-2000) 11 ^a serie	109,30	103,30	98,37	92,97
OO.PP. 13% (1980-2000) 12 ^a serie	113,90	107,40	102,51	96,66
OO.PP. 6,50% (T.V.) (1983-1999) 16 ^a serie	107,45	100,95	96,71	90,86
OO.PP. 10,50% (1987-2007) 20 ^a serie	92,00	86,75	82,80	78,08
OO.PP. 6,20% (T.V.) (1987-2008) 21 ^a serie	103,95	97,75	93,56	87,98
<i>Istituto Credito Fondiario della Toscana:</i>				
6%	88,00	85,00	79,20	76,50
<i>Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta:</i>				
6%	78,00	75,00	70,20	67,50
7%	83,50	80,00	75,15	72,00
9%	99,75	95,25	89,78	85,73
10% (1976-1996) 1 ^a serie	104,05	99,05	93,65	89,15
10% (1976-1996) 2 ^a serie	104,00	99,00	93,60	89,10
10% (1977-2002) 3 ^a serie	103,60	98,60	93,24	88,74
10% (1977-1997) 4 ^a serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% (1977-1997) 5 ^a serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 6 ^a serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% (1978-1998) 7 ^a serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% (1978-2003) 8 ^a serie	103,55	98,55	93,20	88,70

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Credito Fondiario del Piemonte-Val d'Aosta:</i>				
10% (1978-2003) 9ª serie	103,55	98,55	93,20	88,70
10% (1978-1998) 10ª serie	103,85	98,85	93,47	88,97
10% (1979-1999) 11ª serie	97,60	92,60	87,84	83,34
10% (1979-1999) 12ª serie	103,80	98,80	93,42	88,92
10% (1979-1994) 13ª serie	104,15	99,15	93,74	89,24
12% (1980-2000) 14ª serie	113,85	107,85	102,47	97,07
13% (1980-1995) 15ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
13% (1980-2000) 18ª serie	120,00	113,50	108,00	102,15
15% (1981-1996) 19ª serie	120,00	112,50	108,00	101,25
16% (1981-1996) 22ª serie	123,15	115,15	110,84	103,64
16% (1981-1996) 28ª serie	124,00	116,00	111,60	104,40
7% sez. OO.PP.	91,45	87,95	82,31	79,16
9% sez. OO.PP.	99,75	95,25	89,78	85,73
10% OO.PP. (1976-1996) 1ª serie	104,00	99,00	93,60	89,10
10% OO.PP. (1977-1997) 3ª serie	103,95	98,95	93,56	89,06
10% OO.PP. (1978-1998) 7ª serie	103,90	98,90	93,51	89,01
10% OO.PP. (1978-1993) 11ª serie	103,00	98,00	92,70	88,20
13% OO.PP. (1980-1995) 13ª serie	113,50	107,00	102,15	96,30
<i>Istituto Credito Sportivo:</i>				
17,50% (1982-1992) 2ª emissione	114,25	105,50	102,83	94,95
17,50% (1982-1992) 3ª emissione	114,25	105,50	102,83	94,95
17,50% (1983-1993) 1ª emissione	111,25	102,50	100,13	92,25
17% (1983-1993) 2ª	112,50	104,00	101,25	93,60
17% (1983-1993) 26ª	114,50	106,00	103,05	95,40
17,50% (1984-1994)	131,25	122,50	118,13	110,25
16,75% (1984-1994) 31ª emissione	113,47	105,10	102,13	94,59
14,75% (1985-1995) 32ª emissione	109,32	101,95	98,39	91,76
10,50% (1987-1997) 36ª emissione	98,25	93,00	88,43	83,70
<i>Cassa di Risparmio di Roma:</i>				
6% quindicennale	87,50	84,50	78,75	76,05
5% ventennale	77,50	75,00	69,75	67,50
6% ventennale	90,90	87,90	81,81	79,11
5% venticinquennale	77,00	74,50	69,30	67,05
6% venticinquennale conversione	69,00	66,00	62,10	59,40
6% venticinquennale	88,50	85,50	79,65	76,95
<i>Cassa di Risparmio di Gorizia:</i>				
5% I serie	98,50	96,00	88,65	86,40
10% (1977-97) 2ª emissione	89,50	84,50	80,55	76,05
10% (1977-97) 3ª emissione	90,00	85,00	81,00	76,50
11% (1978-98) 1ª emissione	99,25	93,75	89,33	84,38
<i>Cassa di Risparmio V.E. di Palermo:</i>				
5% II, III, IV e VII emissione	79,50	77,00	71,55	69,30
6% conversione ex II, III, IV e VII	71,00	68,00	63,90	61,20
6% XI, XIII e XV serie	90,00	87,00	81,00	78,30
6% IX, XII e XVI emissione	73,75	70,75	66,38	63,68
<i>Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania:</i>				
5%	80,50	78,00	72,45	70,20
6%	78,00	75,00	70,20	67,50
6% conversione	73,00	70,00	65,70	63,00

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Credito Fondiario:</i>				
5%	109,30	106,80	98,37	96,12
6% conversione	93,80	90,80	84,42	81,72
6% 1991	100,75	97,75	90,68	87,98
6% 1992	96,00	93,00	86,40	83,70
16,50% 1992 1ª emissione	224,75	216,50	202,28	194,85
17,50% 1992 1ª emissione A	124,00	115,25	111,60	103,73
6% 1993	94,40	91,40	84,96	82,26
17% 1993 1ª emissione C	120,50	112,00	108,45	100,80
17,50% 1993 1ª emissione A	118,80	110,05	106,92	99,05
17,50% 1993 2ª emissione A	119,55	110,80	107,60	99,72
17,50% 1993 3ª emissione A	118,25	109,50	106,43	98,55
17,50% 1993 4ª emissione A	118,75	110,00	106,88	99,00
17,50% 1993 5ª emissione A	125,25	116,50	112,73	104,85
Ind. (sem. 7%) 1993 1ª emissione	108,20	101,20	97,38	91,08
7% 1994	93,90	90,40	84,51	81,36
17% 1994 1ª emissione A	117,50	109,00	105,75	98,10
17% 1994 2ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
17% 1994 3ª emissione C	121,50	113,00	109,35	101,70
6% 1995	91,90	88,90	82,71	80,01
7% 1995	90,85	87,35	81,77	78,62
9% 1995	97,75	93,25	87,98	83,93
6% 1996	90,15	87,15	81,14	78,44
7% 1996	94,15	90,65	84,74	81,59
9% 1996	96,95	92,45	87,26	83,25
16,50% 1996 1ª emissione	133,75	125,50	120,38	112,95
6% 1997	88,60	85,60	79,74	77,04
10% 1997 1ª e 2ª emissione	99,10	94,10	89,19	84,69
10% 1997 3ª emissione	98,85	93,85	88,97	84,47
11% 1997 1ª emissione	99,40	93,90	89,46	84,51
16,50% 1997 1ª emissione	123,40	115,15	111,06	103,64
17,50% 1997 1ª emissione A	122,25	113,50	110,03	102,15
6% 1998	84,80	81,80	76,32	73,62
12% 1998 1ª emissione	104,10	98,10	93,69	88,29
12% 1998 2ª emissione	104,15	98,15	93,74	88,34
17% 1998 1ª emissione C	117,25	108,75	105,53	97,88
17% 1998 2ª emissione A	119,50	111,00	107,55	99,90
17,50% 1998 1ª emissione C	127,80	119,05	115,02	107,15
17,50% 1998 2ª emissione A	123,50	114,75	111,15	103,28
17,50% 1998 3ª emissione A	126,40	117,65	113,76	105,89
7% 1999	90,25	86,75	81,23	78,08
12% 1999 1ª emissione	105,70	99,70	95,13	89,73
17% 1999 1ª emissione C	128,50	120,00	115,65	108,00
17% 1999 2ª emissione D	117,25	108,75	105,53	97,88
7% 2000	83,40	79,90	75,06	71,91
9% 2000	90,55	86,05	81,50	77,45
12% 2000 1ª emissione	104,50	98,50	94,05	88,65
12% 2000 2ª emissione	104,20	98,20	93,78	88,38
12% 2000 3ª emissione	107,90	101,90	97,11	91,71
9% 2001	91,60	87,10	82,44	87,39
13,50% 2001 1ª emissione	112,00	105,25	100,80	94,73
16,50% 2001 1ª emissione	126,05	117,80	113,45	106,02
16,50% 2001 2ª emissione D	115,25	107,00	103,73	86,30

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Credito Fondiario OO.PP.:</i>				
6% ex 5%	85,00	82,00	76,50	74,30
6% s.o. ventennale 1ª emissione	88,75	85,75	79,88	77,18
7% ventennale 2ª emissione	91,30	87,80	82,17	79,02
7% ventennale 3ª emissione	89,65	86,15	80,69	77,54
6% Autostrade 1ª e 2ª emissione	87,45	84,45	78,71	76,01
9% Autostrade 3ª emissione	93,80	89,30	84,42	80,37
6% s.o. 1ª emissione	85,75	82,75	77,18	74,48
6% s.o. 2ª emissione	81,00	78,00	72,90	70,20
7% s.o. 3ª emissione	93,50	90,00	84,15	81,00
9% s.o. 4ª emissione	95,75	91,25	86,18	82,13
10% s.o. 5ª emissione	95,25	90,25	85,73	81,23
12% s.o. 6ª emissione	104,45	98,45	94,01	88,61
12% s.o. 7ª emissione	106,35	100,35	95,72	90,32
12% s.o. 8ª emissione	105,40	99,40	94,86	89,46
12% s.o. 9ª emissione	107,00	101,00	96,30	90,90
12% s.o. 10ª emissione	107,10	101,10	96,39	90,99
13,50% s.o. 11ª emissione	113,25	106,50	101,93	95,85
17,50% s.o. 12ª emissione	120,95	112,20	108,86	100,98
<i>Credito Industriale Sardo:</i>				
16% (1983-1993)	111,85	103,85	100,67	93,47
<i>Banca Nazionale del Lavoro:</i>				
Credito Fondiario 5%	81,25	78,75	73,13	70,88
Credito Fondiario 6% s.o.	77,75	74,75	69,98	67,28
Credito Fondiario ord. 6% ord. conv.	84,85	81,85	76,37	73,67
Credito Fondiario 7% s.o.	83,10	79,60	74,79	71,64
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (10.le) 3ª emissione	110,40	103,40	99,36	93,06
Credito Fondiario Ind. (sem. 7%) (15.le) 1ª emissione	112,65	105,65	101,39	95,09
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 4»	93,15	89,65	83,84	80,69
Credito Fondiario 7% (20.le) «A 8»	92,05	88,55	82,85	79,70
Credito Fondiario 9% (20.le) «NA 1»	96,50	92,00	86,85	82,80
Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 3»	99,10	94,10	89,19	84,69
Credito Fondiario 10% (20.le) «NA 17»	96,80	91,80	87,12	82,62
Credito Fondiario 11% (20.le) «NA 19»	100,75	95,25	90,68	85,73
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 21»	102,70	96,70	92,43	87,03
Credito Fondiario 12% (20.le) «NA 27»	105,75	99,75	95,18	89,78
Sez. OO.PP. 5%	73,35	70,85	66,02	63,77
Sez. OO.PP. 6%	74,60	71,60	67,14	64,44
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 1ª emissione	96,30	93,30	86,67	83,97
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 2ª emissione	95,80	92,80	86,22	83,52
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 3ª emissione	85,80	82,80	77,22	74,52
Sez. OO.PP. 6% (20.le) 4ª emissione	95,40	92,40	85,86	83,16
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (10.le) NB1-IF	110,00	104,00	99,00	93,60
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB1-IF	113,15	106,15	101,84	95,54
Sez. OO.PP. Ind. (sem. 7%) (15.le) NB2-IF	114,10	107,10	102,69	96,39
<i>Banca Nazionale del Lavoro - Credito Alberghiero-Turistico:</i>				
5%	78,00	75,50	70,20	67,95
(15.le) NC1 IF ind. 7%	114,10	107,10	102,69	96,39
(15.le) NC1 IF ind. 7%	113,65	106,65	102,29	95,99

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DIRITTO DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Banca Nazionale del Lavoro - Credito Industriale:</i>				
7° (1973-1994) 3ª emissione	96,30	92,80	86,67	83,52
8° (1974-1994) 4ª emissione I tr.	95,95	91,95	86,36	82,76
9° (1975-1995) 4ª emissione II tr.	97,15	92,65	87,44	83,39
9° (1975-1995) 4ª emissione III tr.	97,90	93,40	88,11	84,06
9° (1975-1995) 4ª emissione IV tr.	99,35	94,85	89,42	85,37
9° (1975-1995) 5ª emissione I tr.	97,15	92,65	87,44	83,39
10° (1977-1997) 5ª emissione IV tr.	98,05	93,05	88,25	83,75
10° (1977-1997) 5ª emissione III tr.	97,75	92,75	87,98	83,48
10° (1977-1997) 6ª emissione I tr.	97,85	92,85	88,07	83,57
10° (1978-1998) 6ª emissione II tr.	96,90	91,90	87,21	82,71
12° (1979-1994) 7ª emissione	105,20	99,20	94,68	89,28
12° (1980-1995) 8ª emissione	104,85	98,85	94,37	88,97
13° (1980-1995) 9ª emissione	109,35	102,85	98,42	92,57
13° (1981-1996) 9ª emissione II tr.	109,35	102,85	98,42	92,57
16,50% (1981-1991) 13ª emissione	112,90	104,65	101,61	94,19
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	115,75	107,00	104,18	96,30
15,80% (1984-1992) 18ª emissione	111,30	103,40	100,17	93,06
6,10% (1984-1994) 19ª emissione ind.	106,05	99,95	95,45	89,96
11,50% (1988-1993) 29ª emissione I tr.	105,15	99,40	94,64	89,46
11,50% (1988-1993) 29ª emissione II tr.	104,95	99,20	94,46	89,28
11,80% (1988-1993) 29ª emissione III tr.	105,25	99,35	94,73	89,42
6,70% (1987-1992) 30ª emissione I tr. ind.	106,90	100,20	96,21	90,18
6,25% (1988-1993) 30ª emissione II tr. ind.	106,05	99,80	95,45	89,82
6,55% (1988-1993) 30ª emissione III tr. ind.	106,40	99,85	95,76	89,87
10,90% (1988-1993) 32ª emissione I tr.	102,30	96,85	92,07	87,17
6,60% (1988-1993) 32ª emissione II tr. ind.	106,15	99,55	95,54	89,60
11,80% (1988-1998) 32ª emissione III tr.	103,40	97,50	93,06	87,75
11,60% (1988-1993) 32ª emissione IV tr.	104,50	98,70	94,05	88,83
6,40% (1988-1993) 32ª emissione V tr. ind.	105,85	99,45	95,27	89,51
11,80% (1988-1998) 32ª emissione VI tr.	102,80	96,90	92,52	87,21
6,60% (1988-1993) 32ª emissione VII tr. ind.	106,35	99,75	95,72	89,78
12% (1989-1994) 32ª emissione VIII tr.	104,65	98,65	94,19	88,79
6,25% (1989-1994) 32ª emissione IX tr. ind.	106,25	100,00	95,63	90,00
6,75% (1989-1994) 32ª emissione X tr. ind.	106,25	99,50	95,63	89,55
13% (1989-1994) 33ª emissione I tr.	106,85	100,35	96,17	90,32
6,70% (1989-1994) 33ª emissione II tr. ind.	106,05	99,35	95,45	89,42
13,25% (1989-1996) 33ª emissione III tr.	107,47	100,85	96,73	90,77
13,25% (1989-1996) 33ª emissione IV tr.	107,77	101,15	97,00	91,04
13,25% (1990-1995) 33ª emissione V tr.	107,62	101,00	96,86	90,90
6,75% (1990-1995) 33ª emissione VI tr. ind.	105,90	99,15	95,31	89,24
<i>Banco di Sardegna:</i>				
Serie A 5%	90,25	87,75	81,23	78,98
Serie AP 5%	87,50	85,00	78,75	76,50
Serie A conv. 6%	74,50	71,50	67,05	64,35
Serie B 6%	70,00	67,00	63,00	60,30
Serie C 6%	80,00	77,00	72,00	69,30
Serie D 6%	74,00	71,00	66,60	63,90
Serie E 7%	78,50	75,00	70,65	67,50
Serie F 9%	84,50	80,00	76,05	72,00
Serie G 1966 10%	97,70	92,70	87,93	83,43
Serie H 1992 10%	102,70	97,70	92,43	87,93
Serie I 1978-93 10%	103,00	98,00	92,70	88,20

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Banco di Sardegna:</i>				
Serie L 1980-99 10%	95,60	90,60	86,04	81,54
Serie M 1980-95 10%	88,25	83,25	79,43	74,93
Serie N 1981-95 12%	105,80	99,80	95,22	89,82
Serie O 1981-2001 12%	107,25	101,25	96,53	91,13
<i>Banco di Sicilia:</i>				
11% serie «C» vent.	100,65	95,15	90,59	85,64
11% OO.PP. serie «E» vent.	99,85	94,35	89,87	84,92
<i>Banco di Napoli - Credito Fondiario:</i>				
5%	122,00	119,50	109,80	107,55
6% ord.	87,10	84,10	78,39	75,69
6% conversione	94,45	91,45	85,01	82,31
7% sez. C.F.	84,75	81,25	76,28	73,13
9% sez. C.F.	98,55	94,05	88,70	84,65
18% (1981-2001) 8ª emissione	127,00	118,00	114,30	106,20
Ind. (sem. 7,00%) (1982-1992) 10ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
17,50% (1982-2002) 11ª emissione	119,25	110,50	107,33	99,45
17,50% (1982-1997) 13ª emissione	122,75	114,00	110,48	102,60
17,50% (1982-1992) 14ª emissione	115,75	107,00	104,18	96,30
16% (1983-2003) 18ª emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
16% (1983-1998) 19ª emissione	112,60	104,60	101,34	94,14
16% (1983-1993) 20ª emissione	111,00	103,00	99,90	92,70
16% (1983-2003) 22ª emissione	114,90	106,90	103,41	96,21
16% (1983-2008) 23ª emissione	112,05	104,05	100,85	93,65
16% (1983-1998) 24ª emissione	118,00	110,00	106,20	99,00
16% (1983-1998) 25ª emissione	113,00	105,00	101,70	94,50
17% (1983-1993) 27ª emissione	117,00	108,50	105,30	97,65
15,40% (1984-1994) 30ª emissione	107,95	100,25	97,16	90,23
15,40% (1984-1999) 31ª emissione	113,35	105,65	102,02	95,09
15,40% (1984-2004) 32ª emissione	118,40	110,70	106,56	99,63
15,40% (1984-2009) 33ª emissione	112,60	104,90	101,34	94,41
15,40% (1984-1994) 34ª emissione	109,70	102,00	98,73	91,80
15,40% (1984-1999) 35ª emissione	112,70	105,00	101,43	94,50
15,40% (1984-2004) 36ª emissione	118,60	110,90	106,74	99,81
15,40% (1984-2009) 37ª emissione	118,20	110,50	106,38	99,45
14% (1985-2000) 41ª emissione	107,25	100,25	96,53	90,23
14% (1985-2000) 42ª emissione	107,90	100,90	97,11	90,81
14% (1985-2000) 43ª emissione	109,00	102,00	98,10	91,80
14% (1985-2010) 44ª emissione	111,10	104,10	99,99	93,69
14% (1985-2000) 45ª emissione	107,95	100,95	97,16	90,86
12,80% (1986-2001) 46ª emissione	103,90	97,50	93,51	87,75
11% (1986-1996) 47ª emissione	100,50	95,00	90,45	85,50
11% (1986-2001) 49ª emissione	101,90	96,40	91,71	86,76
10,50% (1986-1996) 51ª emissione	103,25	98,00	92,93	88,20
9% (1987-2002) 53ª emissione	94,50	90,00	85,05	81,00
10% (1987-2002) 65ª emissione	94,00	89,00	84,60	80,10
10% (1987-1997) 66ª emissione	96,25	91,25	86,63	82,13
10% (1979-1999) 3ª emissione	96,05	91,05	86,45	81,95
<i>Banco di Napoli - Credito Industriale:</i>				
9,00% (1976-1991)	102,50	98,00	92,25	88,20
13% (1979-1994) 2ª emissione	106,55	100,05	95,90	90,05
16% s.s. Italsider (1982-1997) 11ª emissione	111,85	103,85	100,67	93,47
14,50% 1985-1995 22ª emissione	108,05	100,80	97,25	90,72

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Banco di Napoli - Credito Industriale:</i>				
6,20% Ind. (1986-1991) 25ª emissione	106,20	100,00	95,58	90,00
6,25% Ind. (1987-1992) 26ª emissione	105,55	99,30	95,00	89,37
6,25% Ind. (1987-1992) 27ª emissione	106,20	99,95	95,58	89,96
6,40% Ind. (1987-1994) 28ª emissione	106,40	100,00	95,76	90,00
3,10% Ind. (1987-1992) 29ª emissione	103,10	100,00	92,79	90,00
3,10% Ind. (1987-1992) 30ª emissione	102,80	99,70	92,52	89,73
<i>Cassa di Risparmio PP.LL. - Milano:</i>				
5%	96,35	93,85	86,72	84,47
6% Conv.	86,90	83,90	78,21	75,51
6% ord.	86,35	83,35	77,72	75,02
7%	92,20	88,70	82,98	79,83
9% (1975-1991)	103,50	99,00	93,15	89,10
9% (1975-1996)	96,90	92,40	87,21	83,16
9% (1975-2001)	91,90	87,40	82,71	78,66
10,00% (quindicennale) 1978	102,05	97,05	91,85	87,35
10,00% (quindicennale) 1979	101,65	96,65	91,49	86,99
12,00% (quindicennale) 1979	105,90	99,90	95,31	89,91
12,00% (quindicennale) 1979 2ª emissione	105,65	99,65	95,09	89,69
12,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	105,65	99,65	95,09	89,69
13,00% (quindicennale) 1980 1ª emissione	109,25	102,75	98,33	92,48
13,50% (quindicennale) 1980 1ª emissione	109,50	102,75	98,55	92,48
15,00% (quindicennale) 1981 1ª emissione	110,50	103,00	99,45	92,70
10,00% (ventennale) 1976 1ª emissione	99,90	94,90	89,91	85,41
10,00% (ventennale) 1976 2ª emissione	99,20	94,20	89,28	84,78
10,00% (ventennale) 1977 2ª emissione	98,05	93,05	88,25	83,75
10% (ventennale) 1978 1ª emissione	98,05	93,05	88,25	83,75
10% (ventennale) 1978 2ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
10% (ventennale) 1979 1ª emissione	97,15	92,15	87,44	82,94
10% (ventennale) 1979 2ª emissione	96,55	91,55	86,90	82,40
13,50% (ventennale) 1980 1ª emissione	110,00	103,25	99,00	92,93
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 1ª emissione	107,00	100,00	96,30	90,00
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 2ª emissione	107,00	100,00	96,30	90,00
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 3ª emissione	107,00	100,00	96,30	90,00
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 4ª emissione	107,00	100,00	96,30	90,00
Ind. (sem. 7%) 1981-1991 5ª emissione	107,00	100,00	96,30	90,00
OO.PP. 6% ex 5	85,50	82,50	76,95	74,25
OO.PP. 6%	79,40	76,40	71,46	68,76
OO.PP. 7%	83,30	79,80	74,97	71,82
OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 1ª emissione	101,05	96,05	90,95	86,45
OO.PP. 10% (quindicennale) 1978 2ª emissione	101,95	96,95	91,76	87,26
OO.PP. 10% (quindicennale) 1979	101,65	96,65	91,49	86,99
OO.PP. 12% (quindicennale) 1979	105,75	99,75	95,18	89,78
OO.PP. 12% (quindicennale) 1980 1ª emissione	105,35	99,35	94,82	89,42
OO.PP. 12% (quindicennale) 2ª emissione	107,65	101,65	96,89	91,49
OO.PP. 10% (ventennale) 1976	99,40	94,40	89,46	84,96
OO.PP. 10% (ventennale) 1977	98,35	93,35	88,52	84,02
OO.PP. 10% (ventennale) 1978 1ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
OO.PP. 10% (ventennale) 1978 2ª emissione	97,30	92,30	87,57	83,07
OO.PP. 12% (ventennale) 1979	103,95	97,95	93,56	88,16
<i>Cassa di Risparmio di Bologna:</i>				
5% II e III serie	91,20	88,70	82,08	79,83
6% II e III serie conv.	87,95	84,95	79,16	76,46

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Cassa di Risparmio di Bologna:</i>				
6% (ex 5%)	93,30	90,30	83,97	81,27
7%	86,85	83,35	78,17	75,02
(1976-1996) 10% I	97,75	92,75	87,98	83,48
(1976-1996) 10% III	97,20	92,20	87,48	82,98
(1979-1999) 10% II	93,90	88,90	84,51	80,01
(1979-1999) 12% I	101,15	95,15	91,04	85,64
(1979-1999) 12% III	101,15	95,15	91,04	85,64
(1979-1999) 12% IV	101,15	95,15	91,04	85,64
6% OO.PP. (ex 5%)	100,70	97,70	90,63	87,93
6% OO.PP.	81,35	78,35	73,22	70,52
7% OO.PP.	80,20	76,70	72,18	69,03
<i>Monte dei Paschi di Siena:</i>				
5%	112,50	110,00	101,25	99,00
6% conversione	96,25	93,25	86,63	83,93
6%	96,15	93,15	86,54	83,84
7%	96,75	93,25	87,08	83,93
10% (1977-1997) 2ª emissione	97,95	92,95	88,16	83,66
10% (1977-1997) 3ª emissione	98,25	93,25	88,43	83,93
10% (1977-1997) 4ª emissione	97,95	92,95	88,16	83,66
10% (1978-1998) 1ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
10% (1978-1998) 2ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
10% (1978-1998) 3ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
10% (1979-1999) 1ª emissione	97,25	92,25	87,53	83,03
10% (1979-1999) 2ª emissione	97,95	92,95	88,16	83,66
10% (1979-1999) 3ª emissione	98,05	93,05	88,25	83,75
10% (1979-1999) 5ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
12,35% (1987-2002) 7ª emissione	105,67	99,50	95,11	89,55
12,35% (1988-2003) 1ª emissione	105,67	99,50	95,11	89,55
12,35% (1988-1998) 1ª emissione	105,67	99,50	95,11	89,55
6,45% (1988-2001) 4ª emissione ind.	106,20	99,75	95,58	89,78
12,30% (1988-2003) 6ª emissione	106,10	99,95	95,49	89,96
6,80% (1989-1999) 3ª emissione ind.	106,70	99,90	96,03	89,91
13,50% (1989-1999) 4ª emissione	107,25	100,50	96,53	90,45
OO.PP. 6% ex 5%	96,25	93,25	86,63	83,93
OO.PP. 6%	96,25	93,25	86,63	83,93
OO.PP. 7%	96,75	93,25	87,08	83,93
OO.PP. 10% (1978-1998) 1ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
OO.PP. 10% (1978-1998) 2ª emissione	98,10	93,10	88,29	83,79
OO.PP. 10% (1979-1999) 1ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
OO.PP. 10% (1979-1999) 2ª emissione	98,00	93,00	88,20	83,70
OO.PP. 6,30% ind. sem. 1989-94 3ª emissione	106,30	100,00	95,67	90,00
<i>Istituto Bancario S. Paolo di Torino:</i>				
5%	82,45	79,95	74,21	71,96
6% conversione	78,40	75,40	70,56	67,86
6%	86,80	83,80	78,12	75,42
7%	87,90	84,40	79,11	75,96
9%	92,15	87,65	82,94	78,89
10% 1ª serie 1976	92,35	87,35	83,12	78,62
10% 2ª serie 1976	92,50	87,50	83,25	78,75
10% 3ª serie 1976	92,90	87,90	83,61	79,11
10% 4ª serie 1977	92,80	87,80	83,52	79,02
11% 5ª serie 1977	93,45	87,95	84,11	79,16
11% 7ª serie 1977	95,70	90,20	86,13	81,18
11% 8ª serie 1977	96,00	90,50	86,40	81,45
11% 9ª serie 1978	95,15	89,65	85,64	80,69

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Bancario S. Paolo di Torino:</i>				
10% 10ª serie 1978	95,20	90,20	85,68	81,18
11% 12ª serie 1978	95,80	90,30	86,22	81,27
11% 13ª serie 1978	95,50	90,00	85,95	81,00
11% 14ª serie 1978	95,10	89,60	85,59	80,64
12% 15ª serie 1979	100,00	94,00	90,00	84,60
12% 16ª serie 1979	101,60	95,60	91,44	86,04
12% 17ª serie 1979	99,95	93,95	89,96	84,56
5% 19ª serie (1980-1995)	148,00	145,50	133,20	130,95
13% 20ª serie 1979	96,60	90,10	86,94	81,09
13% 21ª serie 1979	96,75	90,25	87,08	81,23
13% 22ª serie 1979	103,35	96,85	93,02	87,17
13% 23ª serie (1980-2000)	95,50	89,00	85,95	80,10
13% 24ª serie (1980-2000)	96,00	89,50	86,40	80,55
13,50% 30ª serie (1980-2000)	98,15	91,40	88,34	82,26
13,50 31ª serie (1980-2000)	100,00	93,25	90,00	83,93
5% 33ª serie (1981-1991)	125,05	122,55	112,55	110,30
Ind. (sem. 7,00%) 38ª serie (1981-1991)	108,50	101,50	97,65	91,35
Ind. (sem. 7,00%) 39ª serie (1981-1991)	108,30	101,30	97,47	91,17
Ind. (sem. 7,00%) 41ª serie (1981-1991)	109,15	102,15	98,24	91,94
5% 48ª serie (1982)	107,50	105,00	96,75	94,50
Ind. (sem. 6,40%) 50ª serie (1982-1997)	108,50	102,10	97,65	91,89
Ind. (sem. 6,40%) 51ª serie (1982-1997)	110,30	103,90	99,27	93,51
Ind. (sem. 6,35%) 54ª serie (1983-1998)	106,10	99,75	95,49	89,78
Ind. (sem. 6,35%) 55ª serie (1983-1998)	106,10	99,75	95,49	89,78
Ind. (sem. 6,35%) 56ª serie (1983-1998)	106,00	99,65	95,40	89,69
Ind. (sem. 6,10%) 57ª serie (1983-1993)	105,35	99,25	94,82	89,33
Ind. (sem. 5,95%) 58ª serie (1983-1993)	104,20	98,25	93,78	88,43
11,35% ridotto serie 59ª (1983-1998)	104,67	99,00	94,21	89,10
11,44% ridotto serie 60ª (1983-1998)	105,22	99,50	94,70	89,55
Ind. (sem. 6,10%) 61ª serie (1983-1998)	104,20	98,10	93,78	88,29
Ind. (6,10%) 63ª serie (1983)	103,60	97,50	93,24	87,75
serie 83ª ind. sem. 6,10%	102,85	96,75	92,57	87,08
serie 86ª ind. sem. 6,10%	102,85	96,75	92,57	87,08
10,75% serie 86ª	98,87	93,50	88,99	84,15
10,30% serie 86ª	97,15	92,00	87,44	82,80
10,20% serie 87ª	105,10	100,00	94,59	90,00
6% OO.PP. (ex 5%)	69,05	66,05	62,15	59,45
6% OO.PP.	83,20	80,20	74,88	72,18
7% OO.PP.	82,50	79,00	74,25	71,10
9% OO.PP.	102,40	97,90	92,16	88,11
10% OO.PP. 1ª 1976-1991	95,75	90,75	86,18	81,68
10% OO.PP. 2ª 1976-1991	99,25	94,25	89,33	84,83
10% OO.PP. 3ª 1976-1991	95,45	90,45	85,91	81,41
11% OO.PP. 4ª 1977-1992	98,90	93,40	89,01	84,06
12% OO.PP. 6ª 1977-1992	102,65	96,65	92,39	86,99
12% OO.PP. 8ª 1977-1992	102,75	96,75	92,48	87,08
12% OO.PP. 10ª 1978-1993	102,00	96,00	91,80	86,40

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Bancario S. Paolo di Torino:</i>				
12% OO.PP. 13 ^a 1978-1993	101,25	95,25	91,13	85,73
13% OO.PP. 14 ^a 1979-1994	102,80	96,30	92,52	86,67
13% OO.PP. 18 ^a emissione (1979-1994)	98,80	92,30	88,92	83,07
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 19 ^a serie (1981-1991)	109,85	102,85	98,87	92,57
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 21 ^a serie (1981-1991)	108,75	101,75	97,88	91,58
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 22 ^a serie (1981-1991)	108,10	101,10	97,29	90,99
Ind. (sem. 7%) OO.PP. 23 ^a serie (1981-1991)	108,35	101,35	97,52	91,22
Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 24 ^a serie (1981-1991)	109,50	102,50	98,55	92,25
Ind. (sem. 7,00%) OO.PP. 25 ^a serie (1982-1992)	109,10	102,10	98,19	91,89
Ind. (sem. 6,40%) OO.PP. 26 ^a serie (1982-1992)	108,05	101,65	97,25	91,49
Ind. (sem. 6,40%) OO.PP. 30 ^a serie (1983-1993)	107,00	100,60	96,30	90,54
Ind. (sem. 6,40%) OO.PP. 31 ^a serie (1983-1993)	106,75	100,35	96,08	90,32
Ind. (sem. 5,95%) OO.PP. 32 ^a serie (1983-1993)	105,60	99,65	95,04	89,69
Ind. (sem. 6,40%) OO.PP. 33 ^a serie (1983-1993)	106,60	100,20	95,94	90,18
Ind. (sem. 5,95%) OO.PP. 35 ^a serie (1983-1993)	105,25	99,30	94,73	89,37
Ind. (sem. 5,95%) OO.PP. 36 ^a serie (1983-1993)	105,40	99,45	94,86	89,51
<i>Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità:</i>				
9% quind. s.o. (1976-1991) 2 ^a emissione	96,90	92,40	87,21	83,16
10% quind. s.o. (1976-1991)	93,90	88,90	84,51	80,01
10% quind. s.o. (1977-1992)	97,75	92,75	87,98	83,48
10% quind. s.o. (1977-1992) 2 ^a emissione	94,20	89,20	84,78	80,28
10% quind. s.o. (1978-1993)	95,45	90,45	85,91	81,41
10% quind. s.o. (1978-1993) 2 ^a emissione	95,75	90,75	86,18	81,68
10% quind. s.o. (1979-1994)	95,75	90,75	86,18	81,68
13% quind. s.o. (1979-1994)	106,50	100,00	95,85	90,00
13% quind. s.o. (1980-1995)	108,75	102,25	97,88	92,03
7% vent. s.o. (1972-1992) 2 ^a emissione	98,75	95,25	88,88	85,73
7% vent. s.o. (1972-1992) 3 ^a emissione	98,90	95,40	89,01	85,86
7% vent. s.o. (1973-1993) 4 ^a emissione	96,85	93,35	87,17	84,02
7% vent. s.o. (1973-1993) 5 ^a emissione	96,10	92,60	86,49	83,34
7% vent. s.o. (1974-1994) 6 ^a emissione	88,50	85,00	79,65	76,50
8% vent. s.o. (1974-1994)	84,85	80,85	76,37	72,77
8% vent. s.o. (1975-1995)	92,95	88,95	83,66	80,06
8% vent. s.o. (1976-1996)	81,40	77,40	73,26	69,66
9% vent. s.o. (1976-1996) 1 ^a emissione	92,90	88,40	83,61	79,56
9% vent. s.o. (1976-1996) 2 ^a emissione	90,15	85,65	81,14	77,09
10% vent. s.o. (1977-1997)	94,70	89,70	85,23	80,73
8% s.s. svil. ind. serie C (1979-1991)	87,80	83,80	79,02	75,42
9% s.s. svil. ind. serie Q	104,50	100,00	94,05	90,00
10% s.s. svil. ind. serie R	99,25	94,25	89,33	84,83
10% s.s. svil. ind. serie S	93,30	88,30	83,97	79,47
10% s.s. svil. ind. serie T	102,35	97,35	92,12	87,62
<i>Istituto Nazionale Credito Edilizio:</i>				
9% (1975-1995)	91,90	87,40	82,71	78,66
10% (1976-1996)	92,25	87,25	83,03	78,53
10% (1978-1997) serie B	87,30	82,30	78,57	74,07
10% (1978-1998) serie C	93,50	88,50	84,15	79,65
10% (1978-1998) serie D	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie E	104,50	99,50	94,05	89,55
10% (1979-1999) serie F	104,50	99,50	94,05	89,55

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Istituto Nazionale Credito Edilizio:</i>				
12% (1980-2000) serie G.	105,00	99,00	94,50	89,10
12% (1980-2000) serie H.	100,35	94,35	90,32	84,92
12% (1980-2000) serie I.	103,65	97,65	93,29	87,89
12% (1981-2001) serie L.	102,00	96,00	91,80	86,40
16,50% (1981-2001) serie M.	106,25	98,00	95,63	88,20
16,50% (1981-2001) serie N.	106,25	98,00	95,63	88,20
15,50% (1984-1999)	107,25	99,50	96,53	89,55
16,50% (1984-1999)	108,25	100,00	97,43	90,00
<i>Mediocredito Centrale:</i>				
Ind. (sem. 6,40%) (1987-1993)	106,10	99,70	95,49	89,73
Ind. (sem. 6,80%) (1988-1995)	107,05	100,25	96,35	90,23
Ind. (sem. 6,35%) (1988-1995)	105,50	99,15	94,95	89,24
Ind. (sem. 6,80%) (1988-1995) 3ª emissione.	106,55	99,75	95,90	89,78
<i>Mediocredito Regione Lombardia:</i>				
Ind. (sem. 6,30%) (1985-1992) 1ª emissione.	106,05	99,75	95,45	89,78
Ind. (sem. 6,50%) (1985-1995) 3ª emissione.	106,15	99,65	95,54	89,69
Ind. (sem. 6,60%) (1985-1995) 4ª emissione.	106,60	100,00	95,94	90,00
Ind. (sem. 6,50%) (1986-1992) 9ª emissione.	106,50	100,00	95,85	90,00
11,50% (1986-1992) 10ª emissione	105,05	99,30	94,55	89,37
14% (1986-1993) 1ª emissione.	109,15	102,15	98,24	91,94
14% (1986-1993) 3ª emissione.	108,75	101,75	97,88	91,58
Ind. (sem. 6,25%) (1986-1993) 2ª emissione.	106,40	100,15	95,76	90,14
14,50% (1986-1991) 4ª emissione	111,75	104,50	100,58	94,05
14% (1986-1993) 5ª emissione.	109,15	102,15	98,24	91,94
12,50% (1986-1993) 6ª emissione	105,85	99,60	95,27	89,64
11,50% (1986-1993) 7ª emissione	103,80	98,05	93,42	88,25
10% (1986-1992) 13ª emissione	103,30	98,30	92,97	88,47
1986-93 14ª emissione Ind. (6,40%)	106,35	99,95	95,72	89,96
Mediocredito Centrale (1987-1993) 8ª emissione (11,75%).	106,12	100,25	95,51	90,23
1987-93 9ª emissione (11,75%).	106,12	100,25	95,51	90,23
1987-94 3ª emissione Ind. (6,50%)	106,15	99,65	95,54	89,69
Mediocredito Centrale (1987-1993) 13ª emissione (12,25%).	108,12	102,00	97,31	91,80
Mediocredito Centrale (1987-1993) 14ª emissione (12,25%).	105,62	99,50	95,06	89,55
1987-94 1ª emissione Ind. (6,30%)	105,80	99,50	95,22	89,55
1987-94 7ª emissione Ind. (6,15%)	105,00	98,85	94,50	88,97
1987-94 11ª emissione Ind. (3,32%)	102,12	98,80	91,91	88,92
1987-94 12ª emissione Ind. (3,28%)	102,38	99,10	92,15	89,19
<i>Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:</i>				
5,00% Serie F (1963-1993).	64,20	61,70	57,78	55,53
6,00% Serie G (1970-1995)	59,85	56,85	53,87	51,17
7,00% Serie H (1974-1999)	80,00	76,50	72,00	68,85
7,00% Serie H-B (1974-1995)	97,50	94,00	87,75	84,60
8,00% Serie I (1975-1995)	95,55	91,55	86,00	82,40
9,00% Serie L (1976-1996).	86,85	82,35	78,17	74,12
10,00% Serie M (1977-1997)	94,75	89,75	85,28	80,78
10,00% Serie N (1978-1998).	92,65	87,65	83,39	78,89
10,00% serie O (1979-1999)	92,25	87,25	83,03	78,53

DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
			Con cedola	Senza cedola
<i>Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento:</i>				
12.00% serie O (1979-1999) 1ª emissione	96,15	90,15	86,54	81,14
12.00% serie O (1979-1999) 2ª emissione	92,25	86,25	88,03	77,63
12.00% serie P (1980-2000)	98,75	92,75	88,88	83,48
16.00% serie Q (1981-2001)	100,50	92,50	90,45	83,25
14.00% serie T (1985-2005)	103,65	96,65	93,29	86,99
16% serie R (1982-2002)	101,00	93,00	90,90	83,70
15,50% serie S (1984-2004)	111,50	103,75	100,35	93,38
12.00% (1987-1997) 1ª emissione serie 2.	103,50	97,50	93,15	87,75
<i>Istituto Mobiliare Italiano:</i>				
34 - 7% 1971-1991	100,10	96,60	90,09	86,94
37 - 7% 1974-1994	90,20	86,70	81,18	78,03
38 - 7% 1974-1994	95,95	92,45	86,36	83,21
39 - 7% 1973-1991	98,95	95,45	89,06	85,91
40 - 7% 1973-1993	103,65	100,15	93,29	90,14
41 - 8% 1974-1992	99,20	95,20	89,28	85,68
42 - 8% 1974-1994	95,95	91,95	86,36	82,76
49 - 10% 1975-1993	100,25	95,25	90,23	85,73
91 - 16% 1984-1991	110,45	102,45	99,41	92,21
94 - 14% 1986-1993	107,95	100,95	97,16	90,86
97 - 14% 1986-1991	107,00	100,00	96,30	90,00
1987-1992 1ª emissione Ind. 6,65%	106,75	100,10	96,08	90,09
1987-1992 2ª emissione Ind. 6,55%	106,70	100,15	96,03	90,14
1987-1992 4ª emissione Ind. 3,30%	103,05	99,75	92,75	89,78
1987-1992 5ª emissione Ind. 3,25%	103,05	99,80	92,75	89,82
1990-1994 1ª emissione Ind. 3,25%	103,05	99,80	92,75	89,82
1988-1993 1ª emissione Ind. 6,25%	106,30	100,05	95,67	90,05
1988-1993 2ª emissione Ind. 3,30%	103,10	99,80	92,79	89,82
1985-1992 21ª emissione Ind. 6,30%	106,25	99,95	95,63	89,96
1985-1992 23ª emissione Ind. 6,50%	106,45	99,95	95,81	89,96
1986-1992 26ª emissione Ind. 6,20%	105,90	99,70	95,31	89,73
1986-1991 27ª emissione Ind. 6,60%	106,45	99,85	95,81	89,87
1986-1993 28ª emissione c.v. Ind. 6,30%	105,90	99,60	95,31	89,64
1986-1993 28ª emissione n.c. Ind. 6,30%	106,10	99,80	95,49	89,82
1986-1993 29ª emissione c.v. Ind. 6,20%	106,10	99,90	95,49	89,91
1986-1993 29ª emissione n.c. Ind. 6,00%	105,60	99,60	95,04	89,64
1986-1993 30ª emissione c.v. Ind. 6,65%	105,90	99,25	95,31	89,33
1986-1993 30ª emissione n.c. Ind. 6,65%	106,30	99,65	95,67	89,69
1986-1991 31ª emissione Ind. 6,10%	105,95	99,85	95,36	89,87
Sez. Aut. Cred. Nav. 7% (1973-1991) IV serie	99,15	95,65	89,24	86,09
1985-92 ex W 19 Ind. 6,20%	106,35	100,15	95,72	90,14
s.s. Assitalia (1986-1991) ex W 6,20%	102,65	99,55	92,39	89,60
IMI s.s. N. Pignone (1988-1993) ex W Ind. 2,35%	94,25	91,90	84,83	82,71
s.s. CIR OPT (1985-1991) Ind. 6,20%	106,40	100,20	95,76	90,18
R2 s.s. (1981-1991) 14% (Tel Qucl)	210,90	203,90	189,81	183,51
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Qucl)	207,95	200,45	187,16	180,41
R2 s.s. (1982-1992) 15% (Tel Qucl)	206,45	198,95	185,81	179,06

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 agosto 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 agosto 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 agosto 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 14 novembre 1991 è di L. 97,16, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 14 febbraio 1992 è di L. 94,24 e quello dei buoni a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 14 agosto 1992 è di L. 89,20, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A3830

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

psicologia;
chirurgia vascolare;
informatica medica;
immunologia.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia moderna;
storia delle Venezie;
lingua e letteratura inglese;
geografia;
lingua e letteratura ceca e slovacca;
storia romana con esercitazioni di epigrafia romana.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia vegetale.

Facoltà di agraria:
topografia.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
fonetica e fonologia;
lingua e letteratura russa.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di magistero:
lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A3804

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo», in Roma, nonché cambio dell'attuale sua denominazione con quella di «Associazione per la Libera Università internazionale degli studi sociali», brevemente detta «A.L.U.I.S.S.».

Con decreto ministeriale 9 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1991, registro 36 Interno, foglio 384, l'«Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo», in Roma, viene autorizzata a modificare lo statuto ed a cambiare l'attuale sua denominazione in quella di «Associazione per la Libera Università internazionale degli studi sociali», brevemente detta «A.L.U.I.S.S.», giusta delibera dell'assemblea degli associati del 26 luglio 1989, come da verbale autentico d'adunanza n. di rep. 123.156, racc. n. 22.133, redatto in pari data dal dott. Luigi Napoleone, notaio in Roma.

91A3794

Modificazioni allo statuto della «Federazione tra le associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.)», in Roma

Con decreto ministeriale 24 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1991, registro n. 33 Interno, foglio n. 255, la «Federazione tra le associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.)», in Roma, viene autorizzata a modificare lo statuto, come risulta dall'atto 9 aprile 1991, n. di repertorio 119970, a ministero del dott. Giorgio Intersimone, notaio in Roma.

91A3795

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani
Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella tastata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 9 7 0 9 1 *

L. 1.200